Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 124 del 30 maggio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

N. 131

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Divli 4 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 13 dicembre 2005 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 17 dicembre 2009, presentata dall'Impresa Genetti GmbH Srl con sede legale in Merano Via Parini G. 4/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NICLOS 40 SL contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

VISTA la decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 numero 2008/791/CE di rettifica della sopracitata direttiva 2008/40/CE;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva nicosulfuron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 29 aprile 2008 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2010 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTI gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. con sede legale in Mumbai Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W);

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da NICLOS 40 SL a DIVLI 4 SC;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. con sede legale in Mumbai Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIVLI 4 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva nicosulfuron.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13052

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere Agrology papaeconomou s.a. Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 57022 Thessaloniki (GR); Safapack Ltd. 4 Stapleton Road Orton, Peterborough PE2 6TB (UK); Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla 41700 (SP); e preparato nello stabilimento dell' Impresa IRCA Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 – Fornivo S.G. (BG)

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

DIVLI 4 SC

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n..........del..........

Stabilimenti di produzione: Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd., 4 Stapleton Road,** Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service** Spa S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan Pol.** C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)

Taglie: litri 1- 5 -10 - 20 **Partita n°.......**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DIVLI 4 SC è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- **INFESTANTI SENSIBILI**
  - Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
  - Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia antemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Stellaria media* (Centocchio).
- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  - Graminacee: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
  - Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium* spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
DIVLI 4 SC si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
DIVLI 4 SC si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
DIVLI 4 SC si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili
1 l/ha impiegando il prodotto nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili
1 l/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti a base di bentazone, dicamba, piridate, fluroxipir.
Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di prodottopossono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con DIVLI 4 SC è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamanente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzime ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

- PROTEGGERE DAL FREDDO
- AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

11A06087

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nicosh».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 25 ottobre 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 15 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Sharda Europe b.v.b.a con sede legale in Belgio 1730 Asse Heedstraat 58, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NICOSH contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

VISTA la decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 numero 2008/791/CE di rettifica della sopracitata direttiva 2008/40/CE;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva nicosulfuron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 29 aprile 2008 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2010 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Sharda Europe b.v.b.a. con sede legale in Belgio, 1730 Asse, Heedstraat 58 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NICOSH con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva (scade per ultima) nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2010 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le

modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva nicosulfuron.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14109

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:Agrology papaeconomou S.A., Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53,570 22 Thessaloniki (GR); Safapack Ltd., Stapleton Road Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK); Laboratorios Alòcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermansìas, Se villa, 41700 (SP) e preparato nello stabilimento dell'Impresa IRCA Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 – Fornivo S.G. (BG).

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

NICOSH

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Nicosulfuron puro g 4,18 (=40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Europe b.v.b.a,
1730 Asse, Heedstraat 58 – Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n............. del.............
Officine di produzione: Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd.,** 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan Pol.** C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)
Taglie: 1-5-10-20 litri **Partita n°.....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare altre colture, alimenti o bevande e corsi d'acqua. Conservare il recipiente ben chiuso. Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie. Non accedere all'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il NICOSH è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di **MAIS**, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura. Combatte le seguenti infestanti :
Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro). *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp (Loglio). *Setaria* spp (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: *Amaranthus* spp (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia) *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune) *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica). *Fumaria officinalis* (Fumaria). *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla). *Mercurialis annua* (Mercurella). *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria). *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana). *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno). *Stellaria media* (Centocchio). Sono mediamente sensibili: - Graminacee: *Panicum* spp (Panico). *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella) - Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio). *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium* spp (Nappola)

MODALITÀ DI IMPIEGO
NICOSH si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
-infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
-infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI DI IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili.
1 L/ha impiegando il prodotto nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili.
1 L/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti a base di bentazone, dicamba, iridate, fluroxipir.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: il prodotto contiene un p.a. inbitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE: Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio. pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

15 DIC. 2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

11A06088

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gat Motion».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 26 luglio 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 18 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Gat Microencapsulation Ag con sede legale in Austria, Gewerbezone 1 - A- 2490 Ebenfurth, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GAT MOTION contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

VISTA la decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 numero 2008/791/CE di rettifica della sopracitata direttiva 2008/40/CE;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva nicosulfuron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 29 aprile 2008 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2010 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 18 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Gat Microencapsulation Ag. con sede legale in Austria, Gewerbezone 1 A-2490 Ebenfurth è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GAT MOTION con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2010 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva nicosulfuron.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13909

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Gat Microencapsulation AG- Ebenfurth, Austria

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

GAT MOTION

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais in formulazione olio dispersibile

Composizione
- Nicosulfuron puro g. 4,75 (= 40 g/l)
- Coformulanti q.b. a g.100

GAT Microencapsulation AG - Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth, Austria
Tel. +39 02 66101029
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimento di Produzione: GAT Microencapsulation AG - Ebenfurth, Austria
Taglie: lt 1-5
Partita n: ....

FRASI DI RISCHIO
Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: durante la fase di carico e miscelazione del prodotto utilizzare occhiali protettivi. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
CARATTERISTICHE: il prodotto è un erbicida di post-emergenza selettivo per il mais, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.
CAMPI DI IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI:
Graminacee: *Avena spp.* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium spp* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme e rizoma).
Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Caspella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Gallinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria camomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echiodes* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Stellaria media* (Centocchio).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).
MODALITA' DI IMPIEGO:
il prodotto si impegna in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza
Il prodotto si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperature inferiori a 10°C o superiori a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
Il prodotto si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.
DOSI DI IMPIEGO:
MAIS:
In presenza di infestanti sensibili
1 L/ha, nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili
1 L/ha, impiegando il prodotto in miscela con prodotti a basa di bentazone, dicamba, fluroxipir
Attenzione: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico delle miscelazioni compiute.
AVVERTENZE AGRONOMICHE: Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
AVVERTENZE: Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di Terbufos distribuiti in precedenza alla applicazione del prodotto possono interferire con il normale sviluppo del mais mentre quelli a base di Teflutrin,

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............
15 DIC. 2010

Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti con il prodotto è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia di prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

11A06089

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Algor CD».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 7 ottobre 2008 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 21 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano Viale L. Majno 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CARMINA contenente le sostanze attive diflufenican e chlorotoluron;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva diflufenican, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva chlorotoluron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2016, in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva diflufenican l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 2008/66/CE art. 2 comma 2;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva chlorotoluron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 2005/53/CE art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2010 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di recepimento;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 15 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da CARMINA ad ALGOR CD;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'"Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano Viale L. Majno 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALGOR CD con la composizione e alle

condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'All.I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2010 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2005/53/CE del 16 settembre 2005 per la sostanza attiva diflufenican.

E' fatto salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanze attive componenti.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14480.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

- Nufarm Gmbh St. Peter Strasse 25 - A - 4021 Linz -- Austria

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALGOR® CD

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento (tenero e duro) e l'orzo
Sospensione concentrata (SC)

100 g di prodotto contengono:
Diflufenican 3,4 g (= **40 g/l**)
Clortoluron 50,8 g (= **600 g/l**)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)
Sede amministrativa: Ravenna, Via Classicana 313, Tel 0544 601201

Officina di Produzione:
Nufarm SAS – Notre Dame de la Garenne – Gaillon (F); Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria)

Registrazione n. xxxx del Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: Litri 1 – 5 – 10 – 20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore . Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
ALGOR CD è erbicida specifico per gli impieghi su frumento tenero, frumento duro ed orzo. La formulazione liquida in sospensione concentrata, lo rendono di facile manipolazione e impiego.
I principi attivi contenuti in **ALGOR CD** (diflufenican e clortoluron) offrono una aziona erbicida complementare in grado di controllare le più importanti e diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni delle colture sopra riportate.

Infestanti sensibili:
Graminacee: *Alopecurus myosuroides (*Coda di topo*), Apera spica venti* (Cappellini dei campi), *Avena fatua (*Avena selvatica*), Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana), *Lolium multiflorum* (Loglio Italiaco), *Phalaris brachystachys e P. paradoxa* (Falaridi*), Poa trivialis (*Spannocchina)

Dicotiledoni: *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda*), Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore*), Cerastium arvense (*Peverina) *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria camomilla* (Camomilla comune), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Ranunculus spp* (Ranuncolo*), Raphanus rhapanistrum* (Ravanello selvatico*), Sinapis arvensis* (Senape*), Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense (*Erba storna*), Veronica persica* (Veronica comune), *Viola spp.* (Viola del pensiero).

N.B. Le applicazioni di pre-emergenza controllano le Avene a nascita autunnale. La sensibilità all'erbicida di *Galium aparine* (Attaccamani*), Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Chrysanthemum segetum (*Crisantemo dei campi), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Galeopsis tetrahit (*Canapa selvatica*) e Polygonum convolvulus* (Convolvolo nero) è talvolta irregolare.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
ALGOR CD può essere applicato sia in pre- che in post-emergenza delle colture e delle infestanti, rispettando le seguenti modalità applicative:

- **In pre-emergenza, litri 2,75 – 3 per ettaro.** Per queste applicazioni, al momento dell'intervento il terreno deve essere ben preparato, livellato e privo di zolle.
Il seme della coltura deve essere ben coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3 - 4 cm).
Numero massimo trattamenti 1/anno

- **In post-emergenza, litri 2,25 – 2,5 per ettaro.** In questo momento applicativo le infestanti graminacee quali *Avena fatua* (Avena selvatica), *Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana*), Lolium multiflorum* (Loglio italico), *Phalaris brachystachys e Phalaris paradoxa* (Falaride), debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle 3 foglie.
Numero massimo trattamenti 1/anno

Per assicurare una buona copertura il prodotto va distribuito con un volume di acqua di 300-500 litri per ettaro.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA' – Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'- Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo. In tutti i casi non si evidenziano tuttavia ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture. Non impiegare il prodotto sulle varietà di frumento Kid, Demar 4 e Brasilia

Sospendere i trattamenti 84 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA: Non impiegare il prodotto in terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti. Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale. Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle leguminose. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti (NO se con S60); Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON OPERARE CONTRO VENTO - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 01 DIC. 2010

11A06090

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nando 500SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art colo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dett. norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 r. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 n arzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Mi iistero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuaz one della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, non hé la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspe ti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 ma rzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenei ti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzio ie, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuaz one delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimei tari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 21 giugno 2007 presentata dall'Impresa Oris Spa con sede legale in Pero (Mi), Via Sempione 195, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SKINE contenente la sostanza attiva fluazinam;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 26 Febbraio 2009 di inclusione della sostanza attiva fluazinam, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva fluazinam l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 26 febbraio 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2011 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di recepimento;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTI gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale Milano Viale Luigi Majno 17/A ;

VISTA la nota pervenuta in data 30 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da SKINE a NANDO 500SC;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale Milano Viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NANDO 500SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2011 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le

modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/108/CE del 26 novembre 2008 per la sostanza attiva fluazinam.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13872

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500 e L 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagl stabilimenti delle Imprese estere:

- Safapac – 4 Stapledon Road Orton Southgate , Peterborought PE2 – TB (JK)
- Nufarm Sas Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con a quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

NANDO 500SC

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- **Fluazinam puro** . . . .**g 40 (= 500 g/l)**
- Coformulanti q. b. a . . . . g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amministrativa Via Classicana 313, Ravenna Tel. 0544 / 601201

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)

Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia.

Taglie: ml 250 - 500; lt 1 - 5

Partita n°

Registrazione del Ministero della Salute: n° .... del ....

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nella zona trattata prima che la coltura sia asciutta e non prima di 24 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

® marchio registrato Nufarm

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è efficace nei confronti della Ticchiolatura ed Alternaria del melo, Maculatura bruna del Pero, Botrite della Vite e Peronospora della Patata. La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una notevole uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento nella resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali, rendendone così possibile l'impiego in concentrazioni contenute.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (1000-1500 litri/ha per la vite e 600-1000 litri/ha per la patata.

VITE DA VINO: contro Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*: intervenire, alla dose di **100-150 ml** per 100 litri di acqua, nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia:
- fine fioritura
- pre-chiusura del grappolo
- invaiatura
- 28 giorni prima della raccolta.

In situazioni normali sono sufficienti due trattamenti nelle fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli alla malattia (periodi di elevata umidità relativa, piogge, grandinate, attacchi oidici e di insetti), tenendo presente che nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile l'effettuazione del trattamento in pre-chiusura del grappolo. Nel caso di infezioni particolarmente gravi è possibile alternare i trattamenti effettuati con il prodotto ad interventi a base di antibotritici dicarbossimmidici (es. Iprodione) oppure anilino-pyrimidine (es. Pyrimethanil).

PATATA: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*: intervenire preventivamente, alla dose di **300-500 ml** per ettaro, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni per l'infezione, normalmente quando le piante hanno raggiunto l'altezza di 10-15 cm, e ripetendoli ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.
Avvertenza: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso è opportuno consultare il personale tecnico prima di effettuare miscele non sperimentate precedentemente.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cv di Vite (Moscato dei colli, Riesling Renano, Trebbiano) per cui è consigliabile, prima di effettuare applicazioni su larga scala, l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per vite da vino e 7 giorni per la patata

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso;

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 DIC. 2010

NANDO 500SC

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- **Fluazinam puro** . . . .**g 40 (= 500 g/l)**
- Coformulanti q. b. a . . . . g 100

IRRITANTE

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amministrativa Via Classicana 313, Ravenna Tel. 0544 / 601201

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)

Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia.

Taglie: ml 250 - 500; lt 1 - 5

Partita n°

Registrazione del Ministero della Salute: n° .... del ....

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 DIC. 2010

11A06091

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Moller».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 31 luglio 2009 presentata dall'Impresa Ambechem Ltd con sede legale in Inghilterra - Liverpool 82 Warren Road Blundellsands, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato TBCS AMBECHEM 30 DF contenente la sostanza attiva rame;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 20 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 15 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da TBCS AMBECHEM 30 DF a MOLLER;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Ambechem Ltd con sede legale in Inghilterra - Liverpool 82 Warren Road Blundellsands, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MOLLER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n 14809.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500 e Kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

- AGRI - ESTRELLA S. De R.L. De C.V. – Chihuahua - Messico

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

MOLLER

Granuli idrosolubili a base di rame solfato tribasico
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
(sotto forma di rame solfato tribasico)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AMBECHEM Ltd
Warren Road, 82 – Blundellsands, Liverpool (GB)
Tel. +44 (0) 11.51.92.43.078

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxxxx del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
AGRI-ESTRELLA S. DE R.L. DE C.V. – Chihuahua (Mexico)
Distribuito da:
Phoenix-Del S.r.l. – Santa Croce 468/B – 30135 Venezia
Bayer Cropscience S.r.l. – Viale Certosa nr. 130 - Milano

Contenuto netto: g 100-250-500; kg 1-5-10-20-25

Prescrizioni supplementari:
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Moller è un prodotto fitosanitario in granuli idrodisperdibili a base di rame sotto forma di solfato tribasico.
Trova impiego nelle seguenti colture:
Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)*. Azione collaterale contro: Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii)*, Melanosi *(Septoria ampelina)*, Rossore parassitario *(Pseudopeziza tracheiphila)*. Attività collaterale contro Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*. Dosi di impiego: 140-200 g/hl (1,4-2 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso.
Pomacee (Melo,Pero,Cotogno):controTicchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigma inaequalis* e *V. pirina = Endostigma pirina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*, Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*, Septoriosi del pero *(Septoria pyricola)*, Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*, Maculatura bruna del pero *Stemphylium vesicarium)*. Dosi d'impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 130-140 g/hl (2 - 2,1 kg/ha);
- trattamenti alla ripresa vegetativa(ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 115-120 g/hl (1,4-1,8 kg/ha).

Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 155 g/hl.
Colpo di fuoco batterico e Maculatura bruna del pero: dosi di impiego 40-45 g/hl nei trattamenti autunnali e post-fiorali su cv. non cuprosensibili.
Nespolo: contro Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*, Maculatura fogliare *(Phyllosticta mespili)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 145-185 g/hl (1,45-2,2 kg/ha).
Drupacee (Pesco,Albicocco, Ciliegio, Susino) e Mandorlo: contro Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinkii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Cancro rameale del pesco *(Fusicoccum amygdali)*, Seccume dei rami *(Cytospora leucostoma, C. cincta)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Ruggine *(Tranzschelia pruni-spinosae)*, Ruggine del ciliegio *(Puccinia cerasi)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)*. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee *(Xanthomonas campestris* pv. *pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 180-195 g/hl (1,8-2,35 kg/ha).
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 155 g/hl.
Agrumi: contro Mal secco *(Phoma o Deuterophoma tracheiphila)*, Marciume o Gommosi del colletto *(Phytophthora citrophthora, Phytophthora* spp.*)*, Allupatura *(Phytophthora* spp.), Cancro gommoso *(Botryosphaeria ribis)*, Fumaggine *(Capnodium citri)*, Antracnosi *(Colletotrichum gloeosporioides)*.Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi *(Xanthomonas campestris)*.
Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 150-230 g/hl (1,5-2,3 kg/ha).
Olivo: contro Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Piombatura o Cercosporiosi *(Mycocentrospora cladosporioides)*, Lebbra *(Colletotrichum gloeosporioides = Gloeosporium olivarum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp., *Alternaria* sp.*)*. Attività collaterale contro il Marciume delle drupe *(Sphaeropsis dalmatica)*.Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 150-220 g/hl (1,5-2,2 kg/ha).
Actinidia: contro Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*, Cancro batterico *(Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae)*. Interventi al bruno. Dose d'impiego:150-230 g/hl (1,5-2,3 kg/ha).
Per il Marciume del colletto distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 155 g/hl.
Fragola:contro Marciume bruno del colletto*(Phytophthora cactorum)*, Midollo rosso *(Phytophthora fragariae)*, Vaiolatura *(Mycosphaerella fragariae)*, Maculatura zonata *(Gnomonia fructicola)*, Maculatura rosso-bruna *(Diplocarpon earliana)*, Maculatura angolare *(Xanthomonas fragariae)*. Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 125-160 g/hl (1,25-1,6 kg/ha).
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno): contro Antracnosi del noce *(Marssonina juglandis)*, Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola)*, Seccume fogliare del nocciolo *(Labrella coryli)*, Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)*.
Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis)*, Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina)*, Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *avellanae*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 175-185 g/hl (1,750-1,850 kg/ha).
Fruttiferi minori e Piccoli frutti (Mirtillo, Mora, Ribes, Lampone):contro Cancro rameale del fico *(Phomopsis cinerascens)*, Antracnosi del rovo *(Elsinoë veneta)*, Septoriosi del rovo *(Mycosphaerella rubi)*, Ruggine del rovo *(Phragmidium bulbosum)*, Ruggini del ribes *(Cronarthium ribicola, Puccinia ribesii)*, Ruggine del lampone *(Phragmidium rubi-idaei)*. Attività collaterale contro Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*.Trattamenti primaverili-estivi e autunnali. Dosi di impiego: 175-200 g/hl (1,4 - 2 kg/ha).
ORTAGGI A FRUTTO:
1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana)
Pomodoro: contro Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica)*, Septoria *(Septoria lycopersici)*, Cladosporiosi *(Cladosporium fulvum)*, Alternariosi *(Alternaria porri* f. sp. *solani)*, Nerume del pomodoro *(Alternaria alternata)*, Necrosi del midollo o Midollo nero *(Pseudomonas corrugata)*, Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv, *tomato)*, Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*. Attività collaterale contro Cancro batterico *(Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis)*, Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 165-200 g/hl (1,65- 2 kg/ha).
Melanzana: contro Marciume pedale del fusto *(Phoma lycopersici)*, Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*. Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di impiego: 125-165 g/hl (1,250-1,650 kg/ha).
2.Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino): contro Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*, Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium)*, Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*. Attività collaterale con-

21 DIC. 2010

tro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 130-170 g/hl (1-1,7 kg/ha).
ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola, Spinacio): contro Peronospora della lattuga *(Bremia lactucae)*, Cercosporiosi delle insalate *(Cercospora longissima)*, Alternariosi delle crucifere (*Alternaria porri* f.sp. *cichorii)*, Antracnosi delle insalate *(Marssonina panottoniana)*, Peronospora dello spinacio *(Peronospora farinosa* f.sp. *spinaciae)*, Antracnosi dello spinacio *(Colletotrichum dematium* f.sp. *spinaciae)*, Cercosporiosi dello spinacio *(Cercospora beticola)*, Marciume batterico della lattuga *(Pseudomonas cichorii)*, Maculatura batterica della lattuga *(Xanthomonas campestris* pv. *vitians)*. **Erbe fresche (prezzemolo):** contro la Septoriosi del prezzemolo *(Septoria petroselini)*.
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-170 g/hl (0,780-1,7 kg/ha).
CAVOLI: a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo), a testa (Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles), a foglia (Cavolo cinese). Contro: Peronospora delle crucifere *(Peronospora brassicae)*, Micosferella del cavolo *(Mycosphaerella brassicicola)*, Ruggine bianca delle crucifere *(Albugo candida)*. Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo *(Xanthomonas campestris* pv. *campestris)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-170 g/hl (0,780-1,7 kg/ha).
LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava): contro Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum limdemuthianum)*, Ruggine del fagiolo *(Uromyces appendiculatus)*, Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli)*,Peronospora del pisello *(Peronospora pisi)*, Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi)*, Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae)*, Ruggine della fava *(Uromyces fabae)*, Peronospora della fava *(Peronospora fabae)*. Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*), Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli)*, Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-170 g/hl (0,780-1,7 kg/ha).
FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.): contro Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, Ruggine della rosa *(Phragmidium subcorticium)*, Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Ruggine del garofano*(Uromyces caryophyllinus)*, Ruggine bianca del crisantemo *(Puccinia horiana)*, Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*, Maculatura fogliare della palma *(Stigmina palmivora)*.Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-155 g/hl (0,780-1,550 kg/ha).
Cipresso: contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale)*. Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 265-335 g/hl (2,120-3,350 kg/ha).
TABACCO: contro la Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-165 g/hl (1-1,650 kg/ha).
OLEAGINOSE: contro Peronospora della soia *(Peronospora manshurica)*, Alternariosi della soia *(Alternaria* spp.), Peronospora del girasole *(Plasmopara helianthi)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 1,7 - 2,0 kg/ha.
TRATTAMENTO ALLA RISAIA: contro alghe e molluschi. Dosi di impiego: 1,735 - 2,0 kg/ha. Somministrare la dose quando l'acqua ha raggiunto i 10 cm di altezza.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per fruttiferi minori e forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose e risaia). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura.
Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per Lattuga, scarola, indivia, cicoria/radicchio, rucola, spinacio, prezzemolo; 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, cavoli; 20 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003); Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

11A06092

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Wide».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTA la domanda presentata in data 25 marzo 2010 dall'impresa Cerexagri Italia S.r.l., con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato WIDE contenete la sostanza attiva Olio Minerale Paraffinico, con il N.CAS 97862-82-3, uguale al prodotto di riferimento denominato Polithiol registrato al n. 11760 con D.D. in data 1 marzo 2006, modificato successivamente con decreto in data 30 luglio 2007, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Polithiol registrato al n. 11760;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza della sostanza attiva Olio Minerale Paraffinico, con il N.CAS 97862-82-3, in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'impresa Cerexagri Italia S.r.l., con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WIDE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500; l 1-5-10-20-25-50-60-200-210-800-1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
CEREXAGRI S.A., Bassens (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14979.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

WIDE

INSETTICIDA PER IL TRATTAMENTO AL BRUNO DI FRUTTIFERI E VITE (LIQUIDO EMULSIONABILE)

WIDE

COMPOSIZIONE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale paraffinico g 41,3 (= 400 g/l)
(insulfonabilità minima 96%)

Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle - Usare guanti adatti – Non respirare gli aerosoli - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni 275 – 47020 S. Carlo di Cesena (FC) - tel. 0547 661523 / fax: 0547 661450

Officine di produzione: CEREXAGRI S.A., Bassens (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n.

Contenuto netto: millilitri **250, 500/** litri **1,5,10, 20, 25, 50, 60, 200(*), 210(*), 800(*), 1000(*)**

Partita N. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.

CARATTERISTICHE

WIDE è un insetticida di contatto a base di olio minerale paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, occludendo i canali tracheali, impedisce loro la respirazione causandone la morte.
WIDE è'efficace contro le cocciniglie e le uova degli acari e presenta inoltre un'azione ovicida ed antischiusura. La fase di applicazione consente anche di sfruttare l'efficacia collaterale dell'olio minerale nei confronti dei propaguli fungini svernanti (bolla, oidio, monilia, ecc..). WIDE trova impiego sulle colture arboree (fruttiferi e vite) nella fase di riposo vegetativo.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Effettuare gli interventi sempre durante il riposo vegetativo ("al bruno") e comunque mai oltre la fase di "gemma ingrossata" sui fruttiferi o di "gemma cotonosa" su vite.

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo)
contro cicaline, acari, eriofidi, metcalfa, cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, oidio*, **bolla***, monilia*: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
Pomacee (melo, pero, cotogno)
contro cocciniglie, cicaline, eriofidi, acari, metcalfa, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, oidio*: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
Actinidia
contro cocciniglia bianca: **5 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata)
Caco, Fico, Ribes, Noce, Nocciolo
contro cocciniglie, cicaline, cimici, eriofidi, psilla, metcalfa, afidi, uova di lepidotteri, acari: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
Vite (uva da vino e da tavola)
contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, cicaline , tignole, metcalfa, acari, oidio*: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")

**Effetto collaterale*

PER MASSIMIZZARE L'EFFICACIA IMPIEGARE VOLUMI DI IRRORAZIONE ADEGUATI AL FINE DI GARANTIRE UNA SUFFICIENTE BAGNATURA DELLE PIANTE TRATTATE

Preparazione della miscela: versare il prodotto nel serbatoio già riempito per 3/4 di acqua, mantenendo la pompa in costante agitazione, quindi portare l'acqua al volume totale. In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari in polvere bagnabile, mescolare molto bene la poltiglia contenente la polvere prima di aggiungere l'olio. Nel caso di miscela con prodotti fitosanitari in formulazione emulsionabile, aggiungerli dopo che l'olio e l'acqua siano perfettamente mescolati.
Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. **Avvertenza:** In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Trattare solo durante la fase di riposo vegetativo e non oltre la fase di "ingrossamento gemme" o "gemma cotonosa". In caso contrario il prodotto può risultare fitotossico.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – * Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da litri 200, 210, 800 e 1000 deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ____________

11A06093

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Polivit».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTA la domanda presentata in data 25 marzo 2010 dall'impresa Cerexagri Italia S.r.l., con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato POLIVIT contenete la sostanza attiva Olio Minerale Paraffinico, con il N.CAS 97862-82-3, uguale al prodotto di riferimento denominato Polithiol registrato al n. 11760 con D.D. in data 1 marzo 2006, modificato successivamente con decreto in data 30 luglio 2007, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Polithiol registrato al n. 11760;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza della sostanza attiva Olio Minerale Paraffinico, con il N.CAS 97862-82-3, in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'impresa Cerexagri Italia S.r.l., con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POLIVIT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500; l 1-5-10-20-25-50-60-200-210-800-1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
CEREXAGRI S.A., Bassens (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14978.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

POLIVIT

INSETTICIDA PER IL TRATTAMENTO AL BRUNO DI FRUTTIFERI E VITE (LIQUIDO EMULSIONABILE)

POLIVIT

COMPOSIZIONE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale paraffinico g 41,3 (= 400 g/l)
(insulfonabilità minima 96%)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle - Usare guanti adatti – Non respirare gli aerosoli - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni 275 – 47020 S. Carlo di Cesena (FC) - tel. 0547 661523 / fax: 0547 661450

Officine di produzione: CEREXAGRI S.A., Bassens (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n.

Contenuto netto: millilitri **250, 500/** litri **1,5,10, 20, 25, 50, 60, 200(*), 210(*), 800(*), 1000(*)**

Partita N. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.

CARATTERISTICHE
POLIVIT è un insetticida di contatto a base di olio minerale paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, occludendo i canali tracheali, impedisce loro la respirazione causandone la morte.
POLIVIT è efficace contro le cocciniglie e le uova degli acari e presenta inoltre un'azione ovicida ed antischiusura. La fase di applicazione consente anche di sfruttare l'efficacia collaterale dell'olio minerale nei confronti dei propaguli fungini svernanti (bolla, oidio, monilia, ecc..). POLIVIT trova impiego sulle colture arboree (fruttiferi e vite) nella fase di riposo vegetativo.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Effettuare gli interventi sempre durante il riposo vegetativo ("al bruno") e comunque mai oltre la fase di "gemma ingrossata" sui fruttiferi o di "gemma cotonosa" su vite.

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo)
contro cicaline, acari, eriofidi, metcalfa, cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, oidio*, bolla*, monilia*: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
Pomacee (melo, pero, cotogno)
contro cocciniglie, cicaline, eriofidi, acari, metcalfa, afidi, psilla, tignole, uova di lepidotteri, oidio*: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
Actinidia
contro cocciniglia bianca: **5 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata)
Caco, Fico, Ribes, Noce, Nocciolo
contro cocciniglie, cicaline, cimici, eriofidi, psilla, metcalfa, afidi, uova di lepidotteri, acari: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")
Vite (uva da vino e da tavola)
contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, cicaline , tignole, metcalfa, acari, oidio*: **5–6 l/hl** con interventi durante il riposo vegetativo (al massimo entro la fase di "gemma ingrossata")

Effetto collaterale

PER MASSIMIZZARE L'EFFICACIA IMPIEGARE VOLUMI DI IRRORAZIONE ADEGUATI AL FINE DI GARANTIRE UNA SUFFICIENTE BAGNATURA DELLE PIANTE TRATTATE

Preparazione della miscela: versare il prodotto nel serbatoio già riempito per 3/4 di acqua, mantenendo la pompa in costante agitazione, quindi portare l'acqua al volume totale. In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari in polvere bagnabile, mescolare molto bene la poltiglia contenente la polvere prima di aggiungere l'olio. Nel caso di miscela con prodotti fitosanitari in formulazione emulsionabile, aggiungerli dopo che l'olio e l'acqua siano perfettamente mescolati.
Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. **Avvertenza:** In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Trattare solo durante la fase di riposo vegetativo e non oltre la fase di "ingrossamento gemme" o "gemma cotonosa". In caso contrario il prodotto può risultare fitotossico.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente – * Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da litri 200, 210, 800 e 1000 deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GEN. 2011

11A06094

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Actara Hobby».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTA la domanda presentata in data 4 febbraio 2010 dall'impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallartae 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ACTARA HOBBY, contenente la sostanza attiva Thiametoxam, uguale al prodotto di riferimento denominato Actara 25 WG registrato al n. 11614 con D.D. in data 21 febbraio 2003, modificata successivamente in data 26 agosto 2009, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Actara 25 WG;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 gennaio 2017, data di scadenza della sostanza attiva Thiametoxam in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'Impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ACTARA HOBBY, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 2-4-10-20-40-50-100-250-500.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'Impresa:
Kwidza Agro Gmbh, Leobendorf (Austria).

Il prodotto preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

S.T.I Solfotecnica Italiana S.pA., via Evangelista Torricelli 2, Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14948.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

syngenta.

ACTARA® HOBBY

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n.

Partita n. Vedi corpo della confezione

g 400

Altro stabilimento di produzione:
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Altre taglie: g 2-4-10-20-40-50-100-250-500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Actara è un insetticida sistemico, che agisce per contatto e per ingestione. Actara è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione possa essere effettuata sia per via fogliare, come per via radicale usando impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo. La sistemia di Thiamethoxam fa sì che anche i nuovi getti in accrescimento siano protetti dal principio attivo.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
arancio, limone, clementino, mandarino: **28 giorni;**
vite: **21 giorni;**
melo, pero, pesco, nettarine, percoche, susino, tabacco: **14 giorni;**
lattughe e simili, rucola, patata, cavolo broccolo, ciliegio: **7 giorni;**
cocomero, cetriolo, melone, peperone, pomodoro, zucchini, melanzana: **3 giorni**

FITOTOSSICITA'
Quando utilizzato alla dose suggerita, Actara è ben tollerato dalle colture. Comunque, nel caso di colture floricole od ornamentali, o varietà ritenute particolarmente sensibili ad applicazioni antiparassitarie, si suggerisce di effettuare sempre dei saggi di selettività prima di applicare il prodotto su grandi superfici.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici. Adoperare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a metri 10 per l'uso su pomodoro, tabacco, floreali; metri 20 per l'uso su fruttiferi.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta.

Dosi e modalità di impiego:

Coltura	Fitofagi	Dose: g/hl	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi: *Aphis gossypii, Aphis citricola, Toxoptera aurantii*	12	200-300	Una applicazione all'inizio dell'infestazione.
Melo	Afidi: *Dysaphis plantaginea, Aphis pomi* Tentredini: *Hoplocampa spp.*	30-40	300-450	2-3 settimane prima della fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Afide lanigero: *Eriosoma lanigerum*			Contro le generazioni primaverili-estive
	Psille: *Cacopsylla melanoneura* *Cacopsylla costalis*			Contro le neanidi in pre-fioritura. Contro le neanidi in post-fioritura.
	Fillominatori: *Lithocolletis spp., Leucoptera spp.*			Intervenire nella fase di schiusura delle uova-comparsa delle prime piccole mine.
Pero	Afidi: *Melanaphis pyraria, Aphis gossypii, Dysaphis spp.*	30-40	300-450	2-3 settimane pre-fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione.
	Tentredini: *Hoplocampa spp.* Psilla: *Cacopsylla pyri*			Contro le neanidi nelle primissime fasi di sviluppo.
Pesco, Nettarine, Percoche	Afidi: *Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae*	15-20	200-250	In pre-fioritura addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Cicalina verde: *Empoasca spp.*	20-30	200-300	In post-fioritura alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.
Susino	Afidi: *Hyalopterus spp., Brachycaudus spp., Myzus spp.*	20	200-300	In pre-fioritura addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione.
Ciliegio	Afidi: *Myzus cerasi*	30-40	300-450	In pre-fioritura addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione.
	Mosca: *Rhagoletis cerasi*			Dall'invaiatura, in presenza delle prime ovodeposizioni. Ripetere se necessario dopo 7-10 giorni con prodotti a diversa modalità di azione.
Vite	Cicaline: *Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, Metcalfa pruinosa*	20	200	Intervenire sulle forme giovanili.
	Cocciniglie: *Parthenolecanium spp., Planococcus spp.*	20	200	Intervenire sulle neanidi in migrazione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13 GEN. 2011

Coltura	Fitofagi	Dose: g/hl	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Cocomero, Cetriolo, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini, Melanzana	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*		400	
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*		200	
Cavolo broccolo	Afidi Altica	20	200	
Lattughe e simili, rucola	Afidi: *Nasanovia ribis-nigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*		200	
Patata	Afidi: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*		200	Trattare gli afidi ad inizio infestazione e la dorifora alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
	Dorifora: *Leptinotarsa decemlineata*			
Tabacco	Afidi: *Myzus persicae, Aphis gossypii*		200	Inizio volo degli afidi
	Pulce del tabacco: *Epithrix hirtipennis*			Inizio infestazione
Floricole, Ornamentali Vivai di arboree ed arbustive	Afidi: *Aphis gossypii, Myzus persicae, Myzus nicotianae, Rhopalosiphum padi*	20		Inizio infestazione. Effettuare successive applicazioni se necessario.
	Aleurodidi: *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*	40		

Su cocomero, cetriolo, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucchini, lattughe e simili, rucola, cavolo broccolo, floreali ed ornamentali, il trattamento si può effettuare anche mediante le seguenti modalità:
APPLICAZIONE CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA O TRATTANDO DIRETTAMENTE IL SUOLO: dose di impiego: afidi e altica: una applicazione alla dose di 400 g/ha; mosca bianca: una applicazione alla dose di 800 g/ha oppure due applicazioni alla dose di 400 g/ha distanziate di una settimana. Eseguire il trattamento superata la crisi di trapianto.
APPLICAZIONE PRE-TRAPIANTO TRAMITE IMMERSIONE DEI VASSOI E PER IRRIGAZIONE SOVRACHIOMA: **solanacee** (pomodoro, peperone, melanzana): 10 g/1000 piante contro afidi ed elateridi, 20 g/1000 piante contro mosca bianca; **cucurbitacee** (cetriolo, melone, cocomero, zucchino): 40 g/1000 piante contro afidi, elateridi, mosca bianca; **lattughe e simili, rucola**: 4 g/1000 piante contro afidi ed elateridi; **cavolo broccolo**: 10 g/1000 piante contro afidi ed altica.

Su tutte le colture, indipendentemente dal modo di somministrazione di Actara, si consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all'anno.
Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Actara secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'utilizzo di altri insetticidi con diverso meccanismo di azione.
Non effettuare i trattamenti né in fioritura, né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima).
Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
PER LE COLTURE ARBOREE È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SOLA APPLICAZIONE ALL'ANNO

syngenta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13 GEN. 2011

syngenta.

ACTARA® HOBBY

Insetticida sistemico in granuli idrodisperdibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, susino, ciliegio, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam puro	g 25
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifluti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. Vedi corpo della confezione

g 4

Altro stabilimento di produzione:
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Altre taglie: g 2-10-20-40-50-100

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

1 3 GEN. 2011

11A06095

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Agrol E».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 15 gennaio 2009 e successiva integrazione del 30 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Sipcam S.p.A. con sede legale in Milano, Via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BIOLID ULTRA contenente la sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3);

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 29 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3), nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/116/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato D.M. 29 dicembre 2009, art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3) nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 30 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in AGROL E;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa SIPCAM S.p.A. con sede legale in Milano, Via Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AGROL E con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3) nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/116/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500-750 e litri 1-5-10-20-25-30-50-200-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Sipcam S.p.A. in Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14568.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

AGROL E

Olio paraffinico in formulazione emulsionabile ad elevato grado di insulfonabilità. Insetticida-acaricida adatto particolarmente ad impieghi primaverili-estivi su colture arboree ed erbacee.

AGROL E - Composizione
Olio minerale CAS 97862-82-3 (al 95% di insulfonabilità) .... g 95 (=784 g/l)
Emulsionanti e coadiuvanti: quanto basta a ..... g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prod. Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n° del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100-250-500-750; L 1-5-10-20-25-30-50-200*-1000*

Partita n° ....

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DI OGNI PRELIEVO.

CARATTERISTICHE
Il prodotto, per le sue specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed elevato residuo insulfonabile, risulta altamente selettivo verso le colture arboree ed erbacee, anche nei trattamenti in fase vegetativa.

MODALITA' D'AZIONE
Il prodotto agisce prevalentemente per contatto, sulle uova e sulle forme mobili degli insetti ed acari target. Le specie prevalentemente controllate risultano: cocciniglie, psille, afidi, acari, eriofidi, tripidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il trattamento con il prodotto può essere ripetuto rispettando un intervallo minimo di 10-12 gg. sulle colture arboree e di 7-8 gg. sulle colture erbacee. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Pomacee	Psille	1,5-2 l/hl
	Acari, Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl
Drupacee	Cocciniglie, Ragnetto rosso dei fruttiferi, Afidi, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl
Vite	Cocciniglie, Acari, Cicaline, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl
Olivo	Cocciniglie	1-1,5 l/hl
Nocciolo	Cimice, Eriofidi, Afidi	0,5-1,2 l/hl
Noce, Mandorlo	Afidi, Cocciniglie	0,5-1,2 l/hl
Agrumi	Cocciniglie, Minatori fogliari	1,5-2 l/hl
	Afidi, Cimice verde, Acari, Aleurodidi	0,5-1,2 l/h l
Fico, Caco	Psilla, Cicaline, Metcalfa, Cocciniglie	0,5-1,2 l/hl
Ribes	Afidi, Cocciniglie	0,5-1,2 l/hl
Fagiolo	Afidi, Acari, Tripidi	0,5-1,2 l/hl
Peperone, Patata Pomodoro	Afidi, Acari, Ditteri agromizidi	0,5-1,2 l/hl
Cucurbitacee	Afide del cotone, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Ditteri agromizidi	0,5-1,2 l/hl
Carciofo, Sedano, Finocchio	Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri agromizidi, Acari	0,5-1,2 l/hl
Ornamentali, Forestali, Floreali	Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri, Psille, Cocciniglie, Cicaline, Acari, Tingidi, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl

Il prodotto può essere inoltre impiegato come **coadiuvante erbicidi** di post-emergenza delle colture per migliorarne l'attività, alle seguenti dosi:

Barbabietola da zucchero	0,5-1 l/Ha
Patata, Peperone, Pomodoro, Fagiolo, Carciofo, Sedano, Finocchio	0,5-1,5 l/Ha
Mais, Cereali autunno- vernini	0,5-1,5 l/Ha

Avvertenze: irrorare uniformemente su vegetazione asciutta, in modo che la poltiglia asciughi rapidamente sulla pianta. Non trattare con temperature superiori a 32-34°C, e su piante in condizioni di stress.
Preparazione della poltiglia: stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il totale quantitativo di acqua agitando meccanicamente. Utilizzare in un breve lasso di tempo la miscela preparata.
Compatibilità: il prodotto non è miscibile con i prodotti a base di zolfo e le seguenti molecole: polisolfuri, captano, folpet, fosetil alluminio, dimetoato, propargite, calce, clorotalonil, m-dinocap, carbammati, poltiglia bordolese. Non miscelare con concimi fogliari (amminoacidi, microelementi, nitrato di calcio, alghe, chelati di ferro, ecc.).
Utilizzare il prodotto ad almeno 21 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: clorotalonil, m-dinocap, zolfo, dimetoato, fenbutatin ossido, propargite. Utilizzare il prodotto ad almeno 14 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di captano e fosetil alluminio. Utilizzare il prodotto ad almeno 7 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: dithianon, pirimicarb e TMTD.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali descritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Sulle cultivar di Pero William non miscelare il prodotto con etofenprox. Visto l'elevato numero delle specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili (in particolar modo per i formulati EC), effettuare un saggio preliminare su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per tutte le colture eccettuate le floreali e le ornamentali.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

* ATTENZIONE: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto versato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a SIPCAM S.p.A., Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (Lodi).

* ATTENZIONE CONFEZIONE AD ESCLUSIVO USO INDUSTRIALE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........
1 2 APR. 2011

AGROL E

Olio paraffinico in formulazione emulsionabile
ad elevato grado di insulfonabilità.
Insetticida-acaricida adatto particolarmente ad impieghi
primaverili-estivi su colture arboree ed erbacee.

BIOLID ULTRA - Composizione
Olio minerale CAS 97862-82-3 (al 95% di insulfonabilità) .... g 95
(=784 g/l)
Emulsionanti e coadiuvanti: quanto basta a..... g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Titolare dell'Autorizzazione
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di Produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 100

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumaredurante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A06096

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Machairas WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 16 luglio 2009 presentata dall'Impresa Sti Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna, Via Matteotti 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato STI-0904 contenente la sostanza attiva zolfo;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 11 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da STI-0904 ad MACHAIRAS WG;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Sti Solfotecnica Italiana Spa con sede legale in Ravenna, Via Matteotti 16, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MACHAIRAS WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione del 2009/70/CE per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 25-50-100-200-250-500 e Kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA).

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14790.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglio illustrativo

MACHAIRAS WG

Antioidico a base di zolfo per la lotta contro gli agenti del Mal Bianco, ad azione complementare nei confronti della Ticchiolatura, Ruggine, degli Eriofidi e dell'Acaro rosso

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione: **Partita n.:***

g 100 di prodotto contengono:

Zolfo puro............................ g 80
(esente da Selenio)

Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A.
Via G. Matteotti, 16 - 48100 (RA)
Sede operativa: Tel +39 0545 992455

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : g 25, 50, 100, 200, 250, 500; kg 1, 5, 10, 20

Prescrizioni supplementari:
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completatamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Informazioni per il medico :
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche :

Il MACHAIRAS WG è un antioidico che unisce alla comprovata efficacia dello zolfo nei confronti degli oidi , la innovativa tecnologia in granuli idrodispersibili, che garantisce una migliore e più uniforme solubilizzazione del principio attivo, limitando di conseguenza i pericoli di ustioni alle piante assicurando una maggiore persistenza d'azione.

Dosi e modalità d'impiego :

VITE, contro Oidio *(Oidium tuckerii)*
- trattamenti preventivi (fase di germogliamento) .... 100 g/hl 1 g/l)
- trattamenti curativi (dalla fase di grappolini separati fino alla fase di bottoni fiorali separati e dall'allegagione fino ai grappoli in via di maturazione 150 – 200 g/hl (1,5-2 g/l)

Utilizzare la dose inferiore in caso di temperature troppo elevate.

MELO E PERO, contro Oidio *(Oidio farinosum)* e Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, pirina)*
- Trattare dall'inizio della primavera all'estate con dosi gradualmente decrescenti .... 200 – 300 g/hl (2-3 g/l)

DRUPACEE :
- Pesco, contro :
  Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*
  - trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio............ 150 – 200 g/hl (1,5-2 g/l)
- Albicocco, contro Oidio *(Oidium crataegi)*
  - trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di giovane frutto. Trattamenti successivi vanno effettuati alla comparsa delle prime macchie d'Oidio............ 150 – 200 g/hl (1,5-2 g/l)
- Susino, contro Ruggine *(Tranzschelia pruni-spinosae)*
  - trattare una o due volte durante l'estate, ai primi cenni di infezione, eseguendo il trattamento nel pomeriggio, per evitare ustioni .... 100 g/hl (1 g/l)

ORTAGGI :
- Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Melone - contro Oidio *(Erysiphe cichoriacearum)*
  - trattare dalla fase di accrescimento (6-8 foglie) fino al frutto giovane............ 100 g/hl (1 g/l)
- Carciofo, contro Oidio *(Leveillula taurica)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............ 100 g/hl (1 g/l)
- Peperone, Melanzana - contro Oidio *(Leveillula taurica)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............ 100 g/hl (1 g/l)
- Pomodoro, contro :
  Oidio *(Erysiphe polygoni)*
  - trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............ 100 g/hl (1 g/l)

  Acaro rugginoso *(Aculops Lycopersici)*
  - trattare alla comparsa dei primi acari .... 150 – 250 g/hl 1,5-2,5 g/l)
- Pisello, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
  - trattare alla comparsa dei sintomi dell'infezione............ 100 g/hl (1 g/l)
- Scarola, Indivia, Cicoria - contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
  - trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............ 100 g/hl (1 g/l)

PATATA, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare preventivamente o alla comparsa dei sintomi dell'infezione............ 100 g/hl (1 g/l)

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............ 2 – 3 kg/ha

FRAGOLA, contro Oidio *(Sphaerotheca macularis)*
- trattamenti in via preventiva o al primo comparire dei sintomi d'infezione .... 100 – 120 g/hl (1-1,2 g/l)

NOCCIOLO, contro :
Mal Bianco *(Phyllactinia guttata)*
- trattare dalla fine dell'estate per tutto l'autunno... 150 – 200 g/hl (1,5-2 g/l)

Acaro delle gemme *(Phytoptus avellanae)*
- trattare all'inizio della primavera partendo dall'emissione delle prime foglie .... 150 – 200 g/hl 1,5-2 g/l)

TABACCO, contro Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*
- trattare da quando le piante raggiungono circa 1 m di altezza, con trattamenti ripetuti .... 2 – 3 kg/ha

Fare attenzione a non trattare verso il periodo della raccolta, per non alterare le caratteristiche qualitative del fogliame

FRUMENTO, ORZO E CEREALI MINORI (orzo, segale, avena, triticale, sorgo, miglio, scagliola, panico, grano saraceno) - contro Oidio *(Erysiphe spp.)*
- trattamenti dalla fine accestimento ad inizio levata .... 3,5 kg/ha

GIRASOLE, contro Oidio *(Oidium cichoracearum)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............ 200 g/hl (2 g/l)

SOIA, contro Oidio *(Erysiphe polygoni)*
- trattare alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione............ 200 g/hl (2 g/l)

ORNAMENTALI, FLOREALI
- Crisantemi, Cinerarie, Begonie, Ortensie, Lillà, Verbena ed altre floreali - contro Oidio *(Oidium spp.)*
  - trattare in primavera............ 80 – 100 g/hl (0,8-1 g/l)
- Rosa, contro Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*
  - trattamenti estivi............ 100 – 200 g/hl (1-2 g/l)
  - trattamenti invernali .... 300 g/hl (3 g/l)

FORESTALI
- Faggio, Castagno, Acero, Betulla, Ontano, Frassino, Salice ed altre forestali - contro Oidio *(Oidium spp.)*
  - trattamenti preventivi .... 200 – 300 g/hl (2-3 g/l)
- Quercia, contro Oidio *(Microsphaera alphitoides)*
  - trattamenti estivi............ 100 – 200 g/hl (1-2 g/l)
  - trattamenti invernali............ 300 g/hl (3 g/l)

Compatibilità : non è compatibile (o miscelabile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Diclofluanide.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di :
Mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman Red, Winesap ; **Pere :** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio ; **Vite :** Sangiovese ; **Cucurbitacee :** può essere fitotossico

Distanziare i trattamenti di MACHAIRAS WG da quelli a base di Captano o di oli minerali di almeno tre settimane.

Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA; CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO; IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI; DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13.01.2011

MACHAIRAS WG

Antioidico a base di zolfo per la lotta contro gli agenti del Mal Bianco,
ad azione complementare nei confronti della Ticchiolatura, Ruggine, degli Eriofidi e dell'Acaro rosso

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro................. g 80
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

Partita n.:*

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Via G. Matteotti, 16 - 48100 (RA)
Sede operativa: Tel +39 0545 992455

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : g 25, 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

11A06097

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprofix MR 19 Disperss».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 21 luglio 2009 presentata dall'Impresa Cerexagri Italia Srl con sede legale in S.Carlo di Cesena (FC), via Terni 275 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ATOFAV 08 DISPERSS contenente la sostanza attiva rame e mancozeb;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

VISTO il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva mancozeb l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 7 marzo 2006 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2 ;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 14 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 7 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da ATOFAV 08 DISPERSS a CUPROFIX MR 19 DISPERSS;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Cerexagri Italia Srl con sede legale in S.Carlo di Cesena (FC), via Terni 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CUPROFIX MR 19 DISPERSS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame.

E' fatto salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14829

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 – 500 e Kg 1 – 5 – 10 – 15 – 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

- Cerexagri S.A. - Montreaux (Francia)

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

CUPROFIX MR 19 DISPERSS®

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO IN GRANULI IDRODISPERDIBILI

CUPROFIX MR 19 DISPERSS®

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 4
RAME metallo g 15
(sotto forma di poltiglia bordolese)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.: 0547/661523

Officina di produzione: CEREXAGRI S.A. – Mourenx (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute N° del

Contenuto netto: g 250 - 500 - kg 1 - 5 – 10 - 15 - 25 PARTITA N°..............................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MANCOZEB Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia sintomatica.**
RAME Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

CUPROFIX MR 19 DISPERSS® associa Mancozeb e Rame, due fungicidi di contatto atti a proteggere le colture dagli attacchi di Peronospora e di altre fitopatie quali Escoriosi, Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Cladosporiosi, Batteriosi (attività collaterale), ecc....

EPOCA DI APPLICAZIONE

Intervenire preventivamente al fine d'impedire l'insorgenza delle infezioni bloccando la germinazione delle spore fungine. Ripetere i trattamenti a distanza di 7-8 giorni in funzione dell'andamento stagionale ed in particolar modo delle eventuali piogge verificatesi dopo il trattamento.
Nei trattamenti su asparago a scopo preventivo contro ruggini trattare ogni 7-10 giorni alla fine del ciclo colturale, dopo la raccolta dei turioni (parte edule), su vegetazione sviluppata e a condizioni ambientali favorevoli all'insorgere della malattia.
Le dosi seguenti si riferiscono all'impiego di attrezzature a volume normale e volumi di acqua di 400 - 1000 l/ha per la vite e 500 – 1000 l/ha per le colture erbacee Utilizzando attrezzature a basso od ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire la stessa quantità di principio attivo per ettaro. Utilizzare la dose più alta in caso di maggiore pressione dell'avversità
Iniziare i trattamenti post emersione germogli (patata) e post crisi di trapianto (pomodoro) le applicazioni si possono eseguire fino al rispetto del tempo di carenza definito per le singole colture.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO IN CAMPO

Coltura	Avversità	Dose
VITE (da tavola e da vino)	Peronospora *(Plasmopara viticola)*, Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Antracnosi *(Gloeosporium ampelophagum)*, Marciume nero *(Guignardia bidwellii)*, Muffa grigia *(Botrytis cinerea)**, Marciume acido*	**550–650 g/hl** **5,5–6,5 kg/ha**
POMODORO e PATATA	Peronospora *(Phytophthora infestans)*, Alternariosi *(Alternaria solani)*, Septoriosi *(Septoria spp.)*, Cladosporiosi *(Cladosporium fulvum)*, Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*, Batteriosi* *(Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae)*	5,5–6,5 kg/ha
GAROFANO, ROSA	Peronospora *(Peronospora sparsa)*, Ruggine* *(Uromyces caryophyllinus)*	**550 g/hl** **5,5 kg/ha**
ASPARAGO	Ruggini *(Puccinia asparagi)*	**5,5–6,5 kg/ha**

* attività collaterale di mancozeb e rame

Versare CUPROFIX MR 19 DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l'agitatore in funzione, quindi aggiungere il rimanente quantitativo d'acqua. Applicare per irrorazione spray tramite le normali attrezzature meccaniche.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà di melo e pero cuprosensibili effettuare saggi preliminari. Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Il prodotto non è fitotossico su Garofano e Rosa in campo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:

- 28 GIORNI PER VITE
- 7 GIORNI PER POMODORO e PATATA

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Non impiegare in serra - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei – Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

1 3 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto del_________

11A06098

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rapsan 500 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 16 febbraio 2008 presentata dall'Impresa Globachem Nv con sede legale in Belgio Sint Truiden Leeuwerweg 138 - 3803, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato RAPSAN 500 SC contenente la sostanza attiva metazaclor;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva metazaclor, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva metazaclor l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva metazaclor nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 9 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Globachem Nv con sede legale in Belgio Sint Truiden Leeuwerweg 138 - 3803 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAPSAN 500 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019 data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metazaclor nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva metazaclor.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

- Globachem NV - Leeuwerweg 138 - 3803 Sint Truiden – Belgium
- Basf SE - Carl - Boscsh -Str.38, 67056 Ludwigshafen - Germany.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14214

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

RAPSAN 500 SC

DISERBANTE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

RAPSAN 500 SC

Composizione

100 grammi di prodotto contengono
Metazaclor puro g 43,9 (500 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Globachem NV – Leeuwerweg 138 – 3803 Sint-Truiden – Belgium
Tel. 0032 11 785717

Officine di Produzione
Globachem NV – Leeuwerweg 138 – 3803 Sint-Truiden – Belgium
BASF SE, Carl-Boscsh-Str.38, 67056 Ludwigshafen - Germany

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: l 1 – 5 – 10 – 20 **Partita n**..........

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza del gruppo delle acetanilidi. Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Terapia: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un centro antiveleni**

CARATTERISTICHE TECNICHE

RAPSAN 500 SC è un diserbante in sospensione concentrata selettivo per le coltura di colza, cavoli, patata, carciofo, aglio. E' efficace contro le seguenti infestanti:

graminacee - *Alopecurus,myosuroides* (Coda di topo), Fienarola *(Poa annua)*, Setaria *(Setaria spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Giavone *(Echinochloa crus-galli)*

dicotiledoni - Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Mercorella *(Mercurialis annua)*, Camomilla dell'Etna *(Antemis aetnensis)*, Ortica *(Urtica dioica)*, Veronica (Veronica spp.), Crespino dei campi (Sonchus arvensis), Ranuncolo *(Ranunculus spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Camomilla *(Matricaria spp.)*, Correggiola *(Polygonum spp.)*, Farinaccio *(Chenopodium album)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Pomodoro selvatico *(Solanum nigrum)*, Falsa ortica *(Lamium amplexicaule)*, Nontiscordardime *(Myosotis spp.)*. La sua azione inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe così da evitare dannose competizioni alle piante utili in fase di emergenza. RAPSAN 500 SC viene assorbito dalle radici e dalle foglie cotiledonari delle piante avventizie. I migliori risultati si osservano al verificarsi di precipitazioni dopo l'intervento diserbante.

Per la preparazione della soluzione da distribuire, versare la dose indicata di RAPSAN 500 SC direttamente nella botte riempita per ½ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego. Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ad una profondità costante.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO:

Colza: 2-2,5 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro

Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni. Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio cotiledonare.

Cavoli: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro

Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora delle piantine e prima del superamento della crisi di trapianto. Nel caso di abbondanti irrigazioni effettuate dopo il trapianto, si consiglia di impiegare la dose più bassa.

Patata: 1-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro

Effettuare il trattamento in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Impiegare i dosaggi più elevati su terreni torbosi, ricchi di sostanza organica e quelli più bassi su terreni sabbiosi e sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per scarsa permeabilità del terreno.

Carciofo: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro.

Carciofaia di nuovo impianto: trattare 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci su terreno privo di infestanti e ben affinato.

Carciofaia in produzione: trattare dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura su terreno ben lavorato.

Per un soddisfacente effetto erbicida è consigliabile effettuare il diserbo con un buon grado di umidità del terreno; in caso contrario effettuare una irrigazione dopo il trattamento.

Aglio: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro.

Trattare preferibilmente subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie e con infestanti allo stadio cotiledonare.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

- **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**
- **Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**
- **Non applicare con mezzi aerei**
- **Da non vendersi sfuso**
- **Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso**
- **Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua Operare in assenza di vento**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**

1 3 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A06099

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dedalus Aerosol».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009,

concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 3 gennaio 2008 presentata dall'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede legale in Israele P.O.B.60 - 84100 Beer - Sheva, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DEDALUS AEROSOL contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 17 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede legale in Israele P.O.B.60 - 84100 Beer - Sheva, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DEDALUS AEROSOL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 200-250-300-400-500-600-750.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'Impresa:

- Tosvar Srl – Via del Lavoro 10, Pozzo d'Adda – (MI).

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14173.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

DEDALUS AEROSOL

FUNGICIDA AEROSOL PER IMPIEGO FLOREALE E DI GIARDINAGGIO PER PIANTE DA APPARTAMENTO BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

DEDALUS AEROSOL Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione
Tebuconazolo puro 0,1% (= 0,97 g/l)
Solventi, coformulanti,propellenti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Estremamente infiammabile.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Contenuto netto: **200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 ml**

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811
Stabilimento di produzione:
TOSVAR srl – via del Lavoro 10, Pozzo d'Adda (MI)

Partita n° vedi timbro Contenuto ml 200-250-500 L 1-5-10

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI:. Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare, né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas repellenti ritenuti dannosi per l'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare di respirare gli aerosoli. Non usare nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto.

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Non fumare
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DEDALUS AEROSOL è un fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante efficace per il controllo di numerose malattie, quali **Ticchiolatura** (*Diplocarpon rosae*), **Oidio** (*Sphaeroteca* spp. *Oidium* spp) e **Ruggini** (*Puccinia* spp., *Phragmidium mucronatum*) che attaccano le piante floreali ed ornamentali coltivate in casa, balcone e giardino domestico.
Applicato sulla vegetazione, penetra rapidamente all'interno delle foglie diffondendosi in tutta la pianta consentendo in tal modo di proteggere anche la vegetazione che si sviluppa successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Irrorare in modo uniforme le parti verdi e legnose della pianta evitando il gocciolamento delle foglie. Nebulizzare mantenendo il braccio teso a una distanza di 30 cm dalla vegetazione. Trattare la mattina o la sera (evitare trattamenti in pieno sole). In ambienti chiusi non superare l'erogazione di 4-5 secondi. Effettuare i trattamenti preventivi ogni 20-25 giorni, quelli curativi (solo se persiste l'infestazione) ogni 10 giorni fino alla scomparsa della malattia.

Fitotossicità: Evitare l'applicazione su *Bellis Perennis* (Pratolina).
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuova varietà di colture floricole ed ornamentali con diverse sensibilità si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........" 13 GEN. 2011

11A06100

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Folitec SE».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 28 aprile 2005 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 22 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Tecniterra Srl con sede legale in Milano Via Bronzino 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato FOLITEC SE contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 29 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTI gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd con sede legale in Peterborough - Inghilterra, Camrascan House Isis Way Minerva Business Park Lynch Wood;

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Peterborough - PE2 6QR Inghilterra, Camrascan House Isis Way Minerva Business Park Lynch Wood, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOLITEC SE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0.1-0.2-0.25-1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

- Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd. – n.88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan Jiangsu Province 251301 China.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12641.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

FOLITEC - SE

Tipo di formulazione : suspoemulsione
Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio), vite e cereali (frumento, orzo)

FOLITEC SE: Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione		Partita n.	
Tebuconazolo puro **Coformulanti q.b. a**	**g 4,35 (=43 g/L)** **g.100**	Contenuto netto: 0,1-0,2-0,25-1-5-10-20-25 L	

Titolare della registrazione
Rotam Europe Ltd
Camrascan House Minerva Business Park - Lynch Wood - Peterborough Cambridgeshire - PE2 6QR
Tel.: +33 4 27 02 73 33
Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemitry Co.Ltd.
n°88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 251301 China.

ATTENZIONE :

MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **METABOLISMO**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **TERAPIA**: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa ed eradicante. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi. Dopo la penetrazione il p.a. viene traslocato attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*)
230-290 ml in 100 litri di acqua, in miscela con fungicidi di copertura (ad esempio Captano, Mancozeb, Dodina, Propineb, etc.). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*)
230-290 ml in 100 litri di acqua
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 290-430 ml in 100 litri di acqua.
Numero massimo di trattamenti su melo e pero: 4.

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarine)
- contro *Monilia* spp. e *Botrytis cinerea*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 290-430 ml in 100 litri di acqua
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra loro alla dose di 290-430 ml in 100 litri di acqua
- contro mal bianco (*Spaerotheca pannosa*) 290-430 ml in 100 litri di acqua
Numero massimo di trattamenti su drupacee: 2.

Vite
- contro Oidio (*Uncinula necator*)
intervenire alla dose di 230 ml in 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. Dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Numero massimo di trattamenti su vite: 4.

Cereali (Frumento e Orzo)
- intervenire alla dose di 5 l/ha posizionando il trattamento come segue:
contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides*, *Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento – levata
contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.), *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura
contro Septoria (*Septoria* spp.) in fase di inizio levata-spigatura.
Numero massimo di trattamenti su frumento e orzo: 1.

COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, ciliegio, albicocco; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, frumento e orzo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

11A06101

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alien WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 8 luglio 2008 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ALIEN WG contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano via Carroccio 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALIEN WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500 e Kg 1-5-10.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'Impresa:

-Sipcam spa - Salerano sul Lambro (LO).

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14400.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALIEN WG

Fungicida sistemico in formulazione granulare idrodispersibile

Alien WG - Composizione:
- Tebuconazolo puro .... g. 24,67
- Coformulanti quanto basta a .... g. 100

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 -- Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100-250-500; Kg 1-5-10

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano comunque esposte ad esso. Segnalare l'uso del prodotto su tappeti erbosi con appositi cartelli indicando il divieto di accesso nell'area trattata fino a 48 ore dopo l'applicazione. Dopo l'applicazione evitare di entrare nell'ambito dell'appezzamento trattato fino a che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale, Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto si usa alle seguenti dosi, riferite all'impiego con pompe a volume normale e con volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). In caso di utilizzo di pompe a basso o ultrabasso volume aumentare la dose in modo da ottenere lo stesso dosaggio per ettaro.
Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 40-50 g/hl in miscela con fungicidi di copertura.

Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 12-15 giorni, oppure curativamente entro 72-95 ore dall'inizio dell'infestazione;
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha)* 40-50 g/hl;
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)* 40-50 g/hl.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino. susino europeo)
- contro *Monilia* spp.e *Botrytis cinerea*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 50-75 g/hl;
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 50-75 g/hl;
- contro mal bianco *(Sphaerotheca pannosa)*, 50-75 g/hl
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 50 g/hl.
Vite
40 gr contro oidio (*Uncinula necator*) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti con diverso meccanismo d'azione.
Cereali (frumento, orzo, segale ed avena) **(solo fino all fine della fioritura)**
Intervenire alla dose 1 Kg/ha posizionando il trattamento come di seguito indicato:
- contro oidio *(Erysiphe graminis)*, ruggini *(Puccinia* spp.*)*, *Pyrenophora teres. Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura;
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.), in fase di piena fioritura
- contro Septoria *(Septoria* spp.*)* in fase di inizio levata-spigatura.
- contro "malattie del piede" (*Fusarium* spp., *Pseudocercospella herpotrichoides*, *Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata;
Tappeti erbosi contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani* alle dosi di 1,5-2 Kg/ha intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.
Colture orticole (melone, cocomero,cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, carciofo) e **Asparago (solo durante la stagione vegetativa, dopo la raccolta dei turioni):** contro oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginis, Leveillula taurica*) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 50 g/hl. Per l'asparago trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.
Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.
Avvertenza: In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Sospendere i trattamenti 3 giorni per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino; 7 giorni prima del raccolto del pesco e nettarino, ciliegio, albicocco, susino, melone, cocomero, carciofo; 15 giorni per pero; 14 giorni per vite; 30 giorni per melo.

Nell'applicazione del prodotto rispettare le indicazioni contenute nell'allegata tabella

Coltura	Dose max (g/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	900	4	1400-1800
Pero	800-1200	4	1400-1600
Albicocco, ciliegio	1125	2	1200-1500
Pesco e nettarine	1125	2	1000-1500
Susino	1125 - 750	2	1000-1500
Vite	400	4	1000

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
1 3 GEN. 2011

ALIEN WG

Fungicida sistemico in formulazione granulare idrodispersibile

Alien WG - Composizione:
- Tebuconazolo puro . . . . g. 24,67
- Coformulanti quanto basta a . . . . g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n° del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano comunque esposte ad esso. Segnalare l'uso del prodotto su tappeti erbosi con appositi cartelli indicando il divieto di accesso nell'area trattata fino a 48 ore dopo l'applicazione. Dopo l'applicazione evitare di entrare nell'ambito dell'appezzamento trattato fino a che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale, Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

13 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

11A06102

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xedadrim».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTA la domanda presentata in data 7 dicembre 2009 dall'impresa Xeda International, con sede legale in St Andiol (Francia), Z.A. La Crau, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Xedadrim, contenete la sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo TV1), uguale al prodotto di riferimento denominato Xedavir registrato al n.13838 con D.D. in data 6 ottobre 2008, modificato successivamente con decreto in data 10 dicembre 2009, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Xedavir registrato al n.13838;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2019, data di scadenza della sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo TV1) in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa Xeda International, con sede legale in St Andiol (Francia), Z.A. La Crau, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Xedadrim, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,200-0,250-0,500-1-5-10-20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Xeda International S.A.-z.a. la crau, Sant-Andiol (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14912.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Xeda International S.A.

XEDADRIM

(Polvere bagnabile)

Prodotto fitosanitario biologico a base di *Trichoderma asperellum* per il contenimento di malattie fungine del terreno

COMPOSIZIONE
Trichoderma asperellum (ceppo TV1)
UFC unità formanti colonie 1 × 10^7 per grammo... g 2,8
Coformulanti ....q.b. a g 100

XEDA INTERNATIONAL S.A.
sede legale: Z.A. La Crau, 13670 Sant-Andiol Francia
Tel: +(33)-490902323

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Stabilimento di produzione:
Xeda International S.A.-z.a. la crau, Sant-Andiol (Francia)

Confezioni:
0,200-0,250-0,500 1-5-10-20 Kg

Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adat-

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE
Trichoderma asperellum ceppo TV1 è un fungo antagonista con elevata competitività e capacità di colonizzazione dello spazio e dei substrati di crescita, nonché capacità di difesa delle risorse nei confronti di altri organismi del terreno. Queste caratteristiche, unite ad un'elevata adattabilità a condizioni pedo-climatiche diverse, lo rendono un antagonista ideale nel terreno, dove esplica azione di repressione e contenimento verso i responsabili dei marciumi radicali, quali: *Pythium* spp., *Phitophtora capsici, Rhizoctonia solani* e *Verticillium* spp.
Il ceppo TV1 è comunemente presente in natura (e nel terreno) e non modificato geneticamente.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture orticole (aglio, asparago, basilico, bietola da foglia e da costa, carciofo, cardo, carota, cavoli, cerfoglio, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, colza, crescione, dolcetta, erba cipollina, fagiolo, fagiolino, finocchio, fragola, indivia, lattuga, lavanda, maggiorana, malva, melanzana, melissa, melone, menta, patata, peperone, pomodoro, porro, prezzemolo, radicchio, rapa, ravanello, rosmarino, ravizzone, rucola, salvia, scalogno, scarola, sedano, spinacio, tabacco, timo, zucca, zucchino), officinali, floricole, ornamentali, prati e campi sportivi

Applicazione	Dosi d'impiego
In serra e pieno campo	3-5 Kg/ha
In terricci e torbe	0,5 – 1 Kg/m^3

Applicare il prodotto preventivamente, in pre-semina o pre-trapianto oppure alla semina e al trapianto. In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura (se medio lunga) si consiglia di ripetere il trattamento dopo 15 giorni, alla dose inferiore per migliorare l'azione colonizzante ottenuta con la prima somministrazione.

Preparazione della soluzione: versare gradatamente il prodotto in un secchio e stemperare agitando, versare nella botte e mantenere in agitazione la soluzione per tutto il periodo del trattamento.

Avvertenze: Conservare la presente confezione al riparo dai raggi del sole in luogo fresco e asciutto ed a una temperatura non superiore ai 25° C. Rispettando tali condizioni il preparato mantiene la sua efficacia per almeno 8 mesi. In frigorifero la capacità germinativa viene conservata per almeno 12 mesi.

COMPATIBILITA'
Il preparato è miscelabile con tutti i prodotti insetticidi, fertilizzanti, erbicidi, (ad eccezione dei formulati contenenti oxadiazon e pendimetalin) fungicidi (ad eccezione dei prodotti a base di azoxystrobin, chlorthalonil, dicloran, iprodione, mancozeb, penconazolo, thiram e tolclofos-metile).

FITOTOSSICITA': Il preparato sulle colture indicate in etichetta è perfettamente selettivo

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GEN. 2011

11A06103

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xedasper».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTA la domanda presentata in data 7 dicembre 2009 dall'impresa Xeda International, con sede legale in St Andiol (Francia), Z.A. La Crau, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Xedasper contenete la sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo TV1), uguale al prodotto di riferimento denominato Xedavir registrato al n.13838 con D.D. in data 6 ottobre 2008, modificato successivamente con decreto in data 10 dicembre 2009, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Xedavir registrato al n.13838;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2019, data di scadenza della sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo TV1) in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa Xeda International, con sede legale in St Andiol (Francia), Z.A. La Crau, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Xedasper con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200-250-500; kg1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Xeda International S.A.-z.a. la crau, Sant-Andiol (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14913.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Xeda International S.A.

XEDASPER

(Polvere bagnabile)

Prodotto fitosanitario biologico a base di *Trichoderma asperellum* per il contenimento di malattie fungine del terreno

COMPOSIZIONE
Trichoderma asperellum (ceppo TV1)
UFC unità formanti colonie 1 × 10^7 per grammo... g 2,8
Coformulanti ....q.b. a g 100

XEDA INTERNATIONAL S.A.
sede legale: Z.A. La Crau, 13670 Sant-Andiol Francia
Tel: +(33)-490902323

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Stabilimento di produzione:
Xeda International S.A.-z.a. la crau, Sant-Andiol (Francia)

Confezioni:
0,200-0,250-0,500 1-5-10-20 Kg

Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adat-

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE
Trichoderma asperellum ceppo TV1 è un fungo antagonista con elevata competitività e capacità di colonizzazione dello spazio e dei substrati di crescita, nonché capacità di difesa delle risorse nei confronti di altri organismi del terreno. Queste caratteristiche, unite ad un'elevata adattabilità a condizioni pedo-climatiche diverse, lo rendono un antagonista ideale nel terreno, dove esplica azione di repressione e contenimento verso i responsabili dei marciumi radicali, quali: *Pythium* spp., *Phitophtora capsici, Rhizoctonia solani* e *Verticillium* spp.
Il ceppo TV1 è comunemente presente in natura (e nel terreno) e non modificato geneticamente.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture orticole (aglio, asparago, basilico, bietola da foglia e da costa, carciofo, cardo, carota, cavoli, cerfoglio, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, colza, crescione, dolcetta, erba cipollina, fagiolo, fagiolino, finocchio, fragola, indivia, lattuga, lavanda, maggiorana, malva, melanzana, melissa, melone, menta, patata, peperone, pomodoro, porro, prezzemolo, radicchio, rapa, ravanello, rosmarino, ravizzone, rucola, salvia, scalogno, scarola, sedano, spinacio, tabacco, timo, zucca, zucchino), officinali, floricole, ornamentali, prati e campi sportivi

Applicazione	Dosi d'impiego
In serra e pieno campo	3-5 Kg/ha
In terricci e torbe	0,5 – 1 Kg/m^3

Applicare il prodotto preventivamente, in pre-semina o pre-trapianto oppure alla semina e al trapianto. In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura (se medio lunga) si consiglia di ripetere il trattamento dopo 15 giorni, alla dose inferiore per migliorare l'azione colonizzante ottenuta con la prima somministrazione.

Preparazione della soluzione: versare gradatamente il prodotto in un secchio e stemperare agitando, versare nella botte e mantenere in agitazione la soluzione per tutto il periodo del trattamento.

Avvertenze: Conservare la presente confezione al riparo dai raggi del sole in luogo fresco e asciutto ed a una temperatura non superiore ai 25° C. Rispettando tali condizioni il preparato mantiene la sua efficacia per almeno 8 mesi. In frigorifero la capacità germinativa viene conservata per almeno 12 mesi.

COMPATIBILITA'
Il preparato è miscelabile con tutti i prodotti insetticidi, fertilizzanti, erbicidi, (ad eccezione dei formulati contenenti oxadiazon e pendimetalin) fungicidi (ad eccezione dei prodotti a base di azoxystrobin, chlorthalonil, dicloran, iprodione, mancozeb, penconazolo, thiram e tolclofos-metile).

FITOTOSSICITA': Il preparato sulle colture indicate in etichetta è perfettamente selettivo

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 3 GEN. 2011

11A06104

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fitosep».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 25 gennaio 2007 presentata dall'Impresa SEPRAN SAS con sede legale in Isola Vicentina (VI), via Brenta, 20, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato FITOSAN contenente la sostanza attiva rame ossicloruro;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame ossicloruro, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame ossicloruro l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame ossicloruro nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 9 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da FITOSAN a FITOSEP;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa SEPRAN SAS con sede legale in Isola Vicentina (VI) via Brenta, 20, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FITOSEP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame ossicloruro.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: Nuova Tecnosol S.r.l.- Assago (MI); Tosvar S.r.l. Pozzo d'Adda (MI) e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera I.M.C Limited-Naxxar (Malta).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13724.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

FITOSEP

FUNGICIDA SPRAY AD USO FLOREALE
PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

Fitosep

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Rame metallo da ossicloruro tetraramico	0,16 g
Propellente	14,00 g
Coformulanti solventi e acqua	q.b. a 100,00 g

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

NATURA DEL RISCHIO: Estremamente infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare il recipiente in luogo ben ventilato - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

S E P R A N s.a.s.
Via Brenta, 20 – Isola Vicentina (VI) – Tel. 0444 976562

Officina di produzione: NUOVA TECNOSOL S.r.l. – Assago (MI) / **TOSVAR s.r.l.** - Pozzo d'Adda (MI) / **I.M.C. LIMITED** – Naxxar (Malta) .

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

CONTENUTO: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 ml

Lotto N° ...... del ......

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO

NORME PRECAUZIONALI: Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi - Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici – Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua – Non operare contro vento – Se si usa nei locali dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente – Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50° C. – Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso – Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente – Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione – Dopo l'applicazione e in caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni al livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia gastrolusi con soluzioni latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillammina se la via orale è agibile oppure EDTA endovena e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

Fitosep è un preparato cuprico che risulta idoneo per il controllo di peronospora, ticchiolatura, cancri rameali, bolla e corineo, cercospora, cladosporiosi, antracnosi, alternariosi, septorosi, ruggini, occhio di pavone, malsecco, nelle rose, gerani, piante ornamentali, piante verdi e da fiore in genere, in casa, balcone e giardino.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Nebulizzare **FITOSEP** sulla vegetazione in modo uniforme, tenendo la bombola ad una distanza di circa 25/30 cm, in modo che la pianta venga irrorata uniformemente. Può essere usato in tutti i periodi dell'anno sia in fase preventiva che curativa. E' consigliabile effettuare 2-3 trattamenti, nelle ore meno calde della giornata, a distanza tra loro di 15-20 giorni, ripetendoli secondo necessità.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

11A06105

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sanaflor».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 25 marzo 2008 presentata dall'Impresa SEPRAN con sede legale in Isola vicentina (VI), via Brenta 20, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SANAFLOR contenente la sostanza attiva zolfo;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 11 dicembre 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 7 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Sepran con sede legale in Isola vicentina (VI), via Brenta 20, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SANAFLOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/CEE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da gr. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese Diachem S.p.a. U.P. SIFA – Caravaggio (BG); L.I.F.A. s.r.l. Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. Maniago (PN); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA); TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE) e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta).

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14260.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

SANAFLOR

ANTIOIDICO IN POLVERE BAGNABILE
AD USO FLOREALE PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO

SANAFLOR

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) 90 g
Coformulanti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SEPRAN s.a.s
Via Brenta, 20 - Z.I. Sud – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 / 976562

Officine di produzione: DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) / **L.I.F.A. s.r.l.**, Vigonovo (VE) / **L.I.F.A. s.r.l.**, Maniago (PN) / **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA) / **TERRANALISI S.r.l.** - Cento (FE) – **I.M.C. LIMITED**, Naxxar (Malta)

Registrazione del Ministero della Sanità n^............../PPO del...........

CONTENUTO: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 70, 75, 80, 85, 90, 100 gr.

Partita N°: ....

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: SANAFLOR è un fungicida ad elevata concentrazione in principio attivo, dotato di adesività. Il prodotto viene impiegato contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco delle rose, delle piante ornamentali, piante verdi e da fiore.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
SANAFLOR si impiega alla dose di 2-3 g. per litro d'acqua in funzione della coltura e del tempo di applicazione.
Su Rose, piante giovani e da fiore mantenersi alle dosi più basse.
La polvere va dispersa in poca acqua in modo da formare una pasta fluida; il volume di soluzione richiesto si ottiene aggiungendo il rimanente di acqua necessaria.
La soluzione preparata va spruzzata sulla vegetazione usando comuni spruzzatori manuali. Si consiglia di NON effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

COMPATIBILITA': SANAFLOR va usato da solo a distanza di almeno 10 giorni da precedenti o successivi trattamenti con altri prodotti. In caso di necessità ripetere il trattamento con SANAFLOR dopo 10/12 giorni dal precedente trattamento.

ATTENZIONE: da non impiegare in agricoltura, ma solo per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

11A06106

DECRETO 26 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Intrepid».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTA la domanda presentata in data 24 maggio 2010 dall'impresa Dow AgroSciences Italia Srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato INTREPID contenente la sostanza attiva Metossifenozide, uguale al prodotto di riferimento denominato Prodigy registrato al n.12858 con D.D. in data 3 gennaio 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 settembre 2009, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Prodigy registrato al n.12858;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 30/03/2005 di recepimento della direttiva 2005/3/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Metossifenozide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Metossifenozide;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Metossifenozide in Allegato I.

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2015, l'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INTREPID con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 20-50-100; L 0,25-0,5-1-5.
Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Dow Agrosciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra).
Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Dow Agrosciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo)
Diachem spa – Caravaggio (Bergamo)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Il prodotto suddetto è registrato al n.15130.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INTREPID*

INSETTICIDA LARVICIDA SELETTIVO
PER LA DIFESA DELLE POMACEE, DELLE DRUPACEE, DELLA VITE, DEGLI AGRUMI

SOSPENSIONE CONCENTRATA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di INTREPID
METOSSIFENOZIDE pura g 22,5 (240 g/l)
Coformulati q.b. a g. 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod. e conf.)*
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra) *(prod. e conf.)*
Diachem spa - Caravaggio (BG) (*(prod. e conf.)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 20 – 50 – 100 ml + 0,25 – 0,5 – 1 - 5 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.Vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: INTREPID è un insetticida non tradizionale specifico per la lotta contro le larve di lepidotteri. INTREPID è un analogo mimetico dell'ecdisone. Agisce per ingestione inducendo il processo di muta nelle larve provocandone la morte. INTREPID è selettivo nei confronti degli insetti utili e verso gli acari predatori; non induce acaro-insorgenza.

Istruzioni per l'uso:

Melo, pero: 40 ml/hl contro *Pandemis ceresana, Capua reticulana*: contro larve svernanti: 1 trattamento in pre-fioritura o a caduta petali; contro generazioni estive: 1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento a partire dalla comparsa ovature fino all'inizio della schiusura delle uova, e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo. 40 ml/hl contro *Cydia pomonella, Eulia pulchellana* (1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento a partire dall'inizio dell'ovideposizione fino all'inizio della schiusura delle uova e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo).
40 ml/hl conto *Cydia molesta* (1-2 trattamenti con intervallo di 15-20 giorni, posizionando l'ultimo trattamento almeno 14 giorni prima della raccolta).

Pesco, nettarino, albicocco: 50 ml/hl contro *Cydia molesta, Anarsia lineatella, Eulia pulchellana* (1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento tra l'inizio dell'ovideposizione e l'inizio della schiusura delle uova, e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo).

Vite: 30-40 ml/hl contro *Lobesia botrana* (contro la prima generazione: 1 trattamento in pre-fioritura; contro le generazioni successive: 1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento all'ovideposizione e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo.

Arancio, mandarino, clementino: 40 ml/hl contro *Phyllocnistis citrella* (2 trattamenti in miscela con olio bianco alla dose di 0,5 l/hl, posizionando il primo trattamento alla comparsa delle prima mine e il secondo trattamento 7 giorni dopo).

Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volumi normali (1200-1500 l acqua/ha per le pomacee e le drupacee, 1000 l acqua/ha per la vite, e 2000 l acqua/ha per gli agrumi). Per trattamenti a basso o ultra-basso volume, le dosi di prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con insetticidi e fungicidi, ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina (es. poltiglia bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è fitotossico per le specie vegetali sopra riportate e le loro varietà.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per le pomacee, gli agrumi e l'uva da vino; 7 giorni per le drupacee e l'uva da tavola.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26-01-2011

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

INTREPID*

FUNGICIDA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di INTREPID
METOSSIFENOZIDE pura g 22,5 (240 g/l)
Coformulati q.b. a g. 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Taglie RIDOTTE autorizzate: **20 - 50 - 100 ml**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

11A06107

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giber Gobbi 20».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 5 dicembre 2007 presentata dall'Impresa Gobbi Srl con sede legale in Genova, Via B. Bosco 57, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GOBBI T contenente la sostanza attiva acido gibberellico-GA3;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3), nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva acido gibberellico (GA3) l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009, art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 27 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in GIBER GOBBI 20;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Gobbi Srl con sede legale in Genova, Via B. Bosco 57 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GIBER GOBBI 20 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido gibberellico (GA3) nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva acido gibberellico (GA3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-125-150-200-250-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Phitorgan SA in 6 Perivias str., 14564-N. Kifissia, Grecia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14533.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GIBER GOBBI 20

FITOREGOLATORE POLIVALENTE

Tipo di formulazione: compresse effervescenti

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Acido gibberellico GA_3 puro	g 20
Coformulanti q.b. a	g 100

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

Contenuto netto:
g 50 (pari rispettivamente a: 10 compresse da 5 grammi)
g 100 (pari rispettivamente a: 20 compresse da 5 grammi)
g 125 (pari rispettivamente a: 25 compresse da 5 grammi)
g 150 (pari rispettivamente a: 30 compresse da 5 grammi)
g 200 (pari rispettivamente a: 40 compresse da 5 grammi)
g 250 (pari rispettivamente a: 50 compresse da 5 grammi)
g 500 (pari rispettivamente a: 100 compresse da 5 grammi)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
PHYTORGAN SA
6 Perivias str., 14564- N. Kifissia, Grecia

PARTITA N° : ....

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fitoregolatore in compresse effervescenti a base di Acido gibberellico che stimola e accelera il metabolismo (sviluppo, fioritura, anticipo della produzione) e la riproduzione cellulare. Questa sostanza, somministrata alle piante nell'epoca opportuna ed alle dosi corrette, produce effetti positivi ai fini desiderati (allegagione, precocità). Gli effetti si manifestano su tutti gli organi, in misura diversa per ciascuna specie e stadio di sviluppo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto va disciolto in acqua e spruzzato sulla parte aerea delle colture di seguito riportate.
Melo: per prevenire la rugginosità, favorire l'uniformità di pezzatura e l'allungamento dei frutti secondo gli standard varietali, intervenire ad inizio caduta petali alla dose di 1-2 compresse/hl d'acqua e proseguendo con altri 3 trattamenti ad intervalli di 10 giorni alla stessa dose. Per ridurre i danni da gelate durante la fioritura e l'allegagione, trattare alla dose di 2-3 compresse/hl d'acqua entro le 48 ore.
Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 1-2 compresse/hl impiegando 10 hl/Ha di acqua quando il 20-30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori trattare entro le 48 ore alla dose di 2-2,5 compresse/hl e impiegando 10-15 hl/Ha di acqua. In caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare.
Vite: Uva da tavola senza semi: per allungare il rachide trattare in pre-fioritura con tralcio lungo 4-8 centimetri alla dose di 1-2 compresse/hl d'acqua, impiegando 3 ettolitri d'acqua per ettaro; per diradare il grappolo, trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 1-2 compresse/hl d'acqua, impiegando 6 ettolitri d'acqua per ettaro; per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 1-4 compresse/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da tavola con semi**: per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro alla dose di 0,5-1 compressa/hl d'acqua, impiegando 10 ettolitri d'acqua per ettaro; per ottenere acini più omogenei o più grandi ripetere quest'ultimo trattamento dopo 8-10 giorni; **Uva da vino con semi**: per allungare il rachide sulle varietà a grappolo compatto trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm alla dose di 0,5-1 compressa/hl d'acqua utilizzando 2-3 ettolitri d'acqua per ettaro. L'allungamento consente una migliore difesa nei programmi di Lotta Integrata contro la Botrytis, grazie ad una migliore aerazione del grappolo. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà.
Arancio: per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 0,5-1 compressa/hl impiegando 25 hl/ha, dopo l'invaiatura.
Limone: per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 0,5-1 compressa/hl prima dell'invaiatura.
Clementino e Mandarino: per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione si tratta alla dose di 1 compresssa/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.
Ciliegio Dolce: per aumentare la consistenza e la pezzatura trattare all'invaiatura alla dose di 1-2 compresse/hl d'acqua impiegando circa 10 ettolitri d'acqua ad ettaro.
Ciliegio Acido: per ridurre i danni da giallume virotico, da scarsa vigoria e bassa produzione trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali alla dose di 1-2 compresse/hl d'acqua utilizzando circa 6 ettolitri d'acqua per ettaro
Carciofo: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di **2 trattamenti** si tratta con 1 compressa/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di **4 trattamenti** con 0,5 compressa/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 1 compressa/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette.
Fragola: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 0,5-1 compressa/hl impiegando 5-8 hl/ha di acqua, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore.
Sedano, Spinacio: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 2-4 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Zucchino: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 4-5 settimane prima della raccolta alla dose di 1-2 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 ettolitri d'acqua per ettaro.
Lattuga: per stimolare lo sviluppo e limitare lo stress da freddo trattare 3-4 settimane prima della raccolta alla dose di 0,5-1 compressa/hl d'acqua.
Pomodoro, Melanzana: per anticipare e migliorare quali-quantitativamente la produzione, applicare 1-2 compresse/hl d'acqua utilizzando 3-5 hl d'acqua per ettaro.
Patata: per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 0,1 compressa/hl per tuberi sezionati e 0,5 compressa/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.
Colture floreali in campo (Cactus, Ciclamini, Ortensie, Crisantemi, Fiordalisi, Rose, Margherite, Garofani, Anemoni, ecc.): per anticipare ed aumentare la fioritura, per interrompere la dormienza, per stimolare la crescita ed allungare gli steli, trattare alla comparsa dei primi boccioli florali alla dose di 1-2 compresse/hl d'acqua utilizzando 5 ettolitri d'acqua per ettaro. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune specie e/o varietà.

AVVERTENZE GENERALI
Metodi di impiego: Aggiungere sempre un bagnante. Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata. Il prodotto va impiegato in assenza di vento e quando non si prevedono precipitazioni nelle otto ore successive all'applicazione. Il successo dell'applicazione è anche legato alla corretta applicazione delle pratiche colturali e quando il terreno viene mantenuto ad un'umidità ottimale. Applicare durante le ore più fresche della giornata.

Fitotossicità: Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche. Si raccomanda di effettuare prove preventive al fine di rilevare eventuali sensibilità da parte di alcune varietà di vite e di colture floreali in campo.
Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E comunque consigliabile impiegarlo da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28-01-2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GIBER GOBBI 20

FITOREGOLATORE POLIVALENTE

Tipo di formulazione: compresse effervescenti

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Acido gibberellico GA_3 puro g 20
Coformulanti q.b. a g 100

L. GOBBI Srl
Via Vallecalda, 33
16013 Campo Ligure (Genova)
Tel. 010 920 395

Contenuto netto:
g 50 (pari rispettivamente a: 10 compresse da 5 grammi)
g 100 (pari rispettivamente a: 20 compresse da 5 grammi)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
PHYTORGAN SA - 6 Perivias str., 14564- N. Kifissia, Grecia
Partita n° : ....

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28-01-2011

11A06108

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Picus 350 FS».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 19 settembre 2006 presentata dall'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Harboøre Denmark, Thyborønvej 78-DK 7673, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PICUS 350 FS contenente la sostanza attiva imidacloprid;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

VISTO il decreto del 17 settembre 2008 e successive proroghe di cui l'ultima del 16 settembre 2010 di sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti diverse sostanze attive tra cui imidacloprid.

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 15 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 29 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Harboøre Denmark, Thyborønvej 78-DK 7673, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PICUS 350 FS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 25-50-100-200-500-1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'usa dagli stabilimenti delle Imprese estere:

-Cheminova A/S con sede legale in Harboøre Denmark, Thyborønvej 78-DK 7673.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13457.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Picus 350 FS

Insetticida-aficida sistemico specifico per la concia delle sementi destinate ad esclusivo uso industriale
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

PICUS 350 FS R Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione	
IMIDACLOPRID puro	**g. 30,1 (350 g/L)**
Coformulanti* q.b. a	**g.100**

PARTITA
N. ....

**contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica*

Titolare della registrazione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28
24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Officina di Produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto Netto: litri $25^1 - 50^1 - 100^2 - 200^2 - 500^2 - 1000^2$

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico specifico per la concia delle sementi a base di imidacloprid. Nel suolo, la sostanza attiva imidacloprid viene rilasciata dal seme, formando un alone protettivo attorno alla nuova piantina. Il principio attivo viene assorbito dalle radichette e veicolato efficacemente dalla linfa in senso acropeto, distribuendosi uniformemente nelle giovani piantine. Questa proprietà permette il controllo sia degli insetti terricoli che attaccano la pianta a livello delle radici e del colletto, sia dei parassiti che danneggiano l'apparato fogliare.

ISTRUZIONI PER L'USO
<u>**Patata**</u>: **40-70 ml** di Picus 350 FS per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*).
<u>**Mais**</u>: **1-2 litri** di Picus 350 FS per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (tra cui *Rhopalosiphum maydis, R. padi*), cicaline (*tra cui Cicadulina spp*).
<u>**Girasole**</u>: **2-3 litri** di Picus 350 FS per 100 kg di seme, contro elateridi (*Agriotes spp.*), afidi (*Anuraphis helichrysi, A. cardui*).
Avvertenza : seminare ad almeno 4-5 cm di profondità.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Picus 350 FS è indicato per tutti i tipi di attrezzature impiegate per il trattamento delle sementi, sia a livello industriale (società sementiere) sia per le aziende agricole.
Il prodotto va diluito in acqua; la quantità della miscela acqua-agrofarmaco da distribuire è in funzione della dimensione, del tipo di semente e dell'attrezzatura in dotazione nell'impianto industriale o aziendale.
Per l'efficacia del trattamento, avere cura di distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie dei semi e dei tuberi. Per quanto riguarda il mais ed il girasole (concia industriale) l'intervallo che intercorre tra applicazione e successiva semina può variare da 1 a 6-7 mesi, mentre per la patata solitamente è di pochi giorni.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: I semi e i tuberi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi/tuberi conciati non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

I semi di mais conciati sono destinati esclusivamente all'esportazione.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
[1]IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

[2]Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in aree dotate di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura od altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo. Il materiale deve essere poi trattato adottando le procedure per lo smaltimento delle perdite e dei rifiuti previste dalla normativa specifica in vigore.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31-01-2011

11A06109

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Warrant 5 GR».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 29 maggio 2007 presentata dall'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Harboøre Denmark, Thyborønvej 78-DK 7673, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato WARRANT 5 GR contenente la sostanza attiva imidacloprid;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 15 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato Istituto, senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 29 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Harboøre Denmark, Thyborønvej 78-DK 7673, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WARRANT 5 GR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.5-1-2.5-5-10-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'usa dagli stabilimenti delle Imprese estere:

-Cheminova A/S con sede legale in Harboøre Denmark, Thyborønvej 78-DK 7673.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13849.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Warrant 5 GR

Insetticida-aficida sistemico
GRANULARE

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione
IMIDACLOPRID puro **g. 5**
Coformulanti q.b. a **g. 100**

Partita n. ....

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468
Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: **Kg 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25**

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non trattare né in immediata pre-fioritura né in fioritura (almeno 10 giorni prima) per evitare la mancata impollinazione. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.
ISTRUZIONI PER L'USO
Coltivazioni professionali di floreali ed ornamentali allevate in vivaio ed in impianti in produzione: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: **6 kg/ha**; contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: **10 kg/ha.**

Su floreali ed ornamentali allevate in vaso, applicare **5-10 g** per vaso in relazione della grandezza delle piante ed alle dimensioni del vaso, avendo cura di effettuare una abbondante bagnatura immediatamente dopo l'intervento.

Diametro del contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di WARRANT 5 GR (per vaso)
8 - 12	ca. 0,3 – 0,75	1,0
12 - 16	ca. 0,75 – 2,5	1,0 – 1,5
16 - 22	ca. 3,0 – 7,0	1,5 – 2,0
22 - 26	ca. 7,0 – 12,0	2,0 – 3,0
26 - 30	ca. 12,0 – 18,0	3,0 – 5,0
30 - > 42	ca. 18,0 – > 40,0	5,0 – fino a 10,0

Warrant 5 GR si può miscelare ai substrati di coltivazione (es. torba) prima della messa a dimora o semina delle colture allevate in vaso o contenitori similari, avendo cura di distribuire 280 g di preparato per m³ di substrato.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Effettuare al massimo un trattamento l'anno
Distribuire uniformemente il **Warrant 5 GR** al terreno nell'area esplorata dalle radici prima della messa a dimora delle piantine, delle talee, oppure subito dopo la semina. È opportuno ricoprire immediatamente l'area trattata con un leggero strato (3-5 cm)di terra o di torba.
L'uniforme distribuzione di Warrant 5 GR nel substrato di coltivazione è fondamentale per ottenere un controllo ottimale dei litofagi, si consiglia pertanto di utilizzare un'attrezzatura (es. betoniera) in grado di assicurare tali condizioni.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31·01·2011

11A06110

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Brezza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTA la domanda presentata in data 23/06/2010 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11/11/2010 dell'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BREZZA, contenente la sostanza attiva pirimetanil, uguale al prodotto di riferimento denominato SCALA registrato al n. 8934 con D.D. in data 01/10/1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31/12/2010, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento SCALA registrato al n. 8934;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 01/02/2007 di recepimento della direttiva 2006/74/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pirimetanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza pirimetanil;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31/05/2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pirimetanil in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/05/2017, l'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BREZZA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva pirimetanil, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500; L 1-3-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
SBM PRODUCTION – Z.I. 34500 Bèziers (Francia);
BASF AGRI-Production S.A.S., Genay Cedex (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. Via Terza Strada, 12 – Conselve (PD).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15037.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

BREZZA®

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

COMPOSIZIONE:
PYRIMETHANIL, puro g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene soluzione acquosa di dipropilenglicole con 20% di benzisotiazolinone (CAS 2634-33-5, 1310-73-2): può provocare una reazione allergica.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO – Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative i materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

Distribuito da:
GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)

Officina di produzione:
SBM PRODUCTION – Z.I. 34500 Bèziers (Francia)
BASF AGRI-Production S.A.S., Genay Cedex (Francia)
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. --- del ----

Contenuto netto: 1 - 3 - 5 l; 500 ml

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Indossare guanti di gomma durante le operazioni di dosaggio. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI PARTICOLARI - Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento. Per l'uso su melo e pero rispettare una distanza non inferiore a 25 metri dai corsi d'acqua. Per l'uso su vite rispettare una distanza non inferiore a 7,5 metri dai corsi d'acqua. Per l'uso su pomodoro rispettare una distanza non inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE: BREZZA è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC, appartenente alla famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie e la Ticchiolatura del melo e del pero. BREZZA esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione BREZZA risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici. Sulla ticchiolatura delle pomacee agisce sia in funzione preventiva che curativa (sino a 2-3 giorni post- infezione).

STRATEGIA ANTIRESISTENZA – Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza ed in accordo con la strategia anti-resistenza definita per le anilinopirimidine, si consiglia di limitare il numero massimo di trattamenti a stagione come da tabella che segue e di impiegare BREZZA in alternanza con altri fungicidi a meccanismo di azione diverso.

CAMPI, DOSI, NUMERO E INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella):

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno
Melo e pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis; Venturia pyrina*)	75 -100	1- 1,5	7-10	Non più del 50% del numero di trattamenti antiticchiolatura
Vite	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*); Marciumi secondari (*Aspergillus* spp.; *Penicillium* spp.)	200	2	20	1-3
Lattuga (in pieno campo)	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	150 - 200	2	10 - 14	2
Peperone e cetriolo (in serra)	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	150 - 200	2	10 - 14	3
Fagiolino (in serra)	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	150 - 200	1,5	10 - 14	2
Fragola e pomodoro	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	150 - 200	2	10 - 14	2
Cipolla	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	150 - 200	2	10 - 14	2
Carota	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*); Alternaria (*Alternaria dauci*)	200	2	12 - 14	2
Ciclamino	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	100 - 150	-	-	-
Concia dei bulbi di tulipani	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	0,5 – 1 (0,5 – 1%)	-	-	1

EPOCHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE
MELO e **PERO**: iniziare i trattamenti dallo stadio di orecchiette di topo. La dose più alta va impiegata in caso di alta pressione della malattia e dalla pre-fioritura fino a frutto noce. In caso di trattamenti in miscela con altri fungicidi antiticchiolatura, la dose di BREZZA può essere ridotta a 50-60 ml/hl.
VITE: Intervenire nelle fasi tipiche della difesa antibotritica: pre-chiusura grappolo, invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona e uniforma bagnatura dei grappoli.
LATTUGA: cominciare i trattamenti fin dalle prime fasi vegetative. Bagnare con cura la zona del colletto e le foglie esterne a contatto col terreno.
PEPERONE e **CETRIOLO**: cominciare i trattamenti fin dalla pre-fioritura.
FAGIOLINO: cominciare i trattamenti fin dalla pre-fioritura.
FRAGOLA e **POMODORO**: cominciare i trattamenti fin dalla pre-fioritura.
CIPOLLA: iniziare i trattamenti dallo stadio di 4-6 foglie
CAROTA: iniziare i trattamenti dallo stadio di 8-10 foglie.
CICLAMINO: assicurare una bagnatura uniforme della vegetazione.
CONCIA DEI BULBI DI TULIPANO: immergere i bulbi nella soluzione contenente BREZZA per 20 minuti.

COMPATIBILITÁ - BREZZA non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, preparati contenenti alluminio (es.fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.

FITOTOSSICITÀ - In serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando BREZZA viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA, POMODORO, PEPERONE, CETRIOLO; 7 GIORNI SU CAROTA; 14 GIORNI SU FAGIOLINO, LATTUGA, CIPOLLA, MELO E PERO; 21 GIORNI SULLA VITE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

AGITARE PRIMA DELL'USO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10.02.2011

11A06111

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naxos Mini».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTA la domanda del 16 luglio 2009 presentata dall'Impresa Green Ravenna Srl con sede legale in Ravenna Via Matteotti 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GR-0903 contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

VISTI gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale Milano Viale Luigi Majno 17/A chiedendo nel contempo il cambio di composizione da tebuconazolo a fluazinam;

VISTA la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del 26 Febbraio 2009 di inclusione della sostanza attiva fluazinam, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva fluazinam l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato DM 26 febbraio 2009 art. 2 comma 2;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2011 pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto di recepimento;

VISTE le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 10 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTA la nota pervenuta in data 18 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da GR-0903 a NAXOS MINI;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale Milano Viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NAXOS MINI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 28 febbraio 2011 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le

modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/108/CE del 26 novembre 2008 per la sostanza attiva fluazinam.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 10-25-50-75-100.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

- Safapac – 4 Stapledon Road Orton Southgate , Peterborought PE2 – TB (UK)
- Nufarm Sas Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14775.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

NAXOS® mini

Fungicida sistemico liquido per piante ornamentali da appartamento o da giardino.

IRRITANTE

Composizione
FLUAZINAM puro **3,8 % (= 48 g/l)**
Coformulanti **q.b. a 100**

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno, 17/A Milano;
sede amm.va via Classicana, 313 – Ravenna. Tel. 0544 601201

Officine di Produzione:
Safapac Limited – Peterborough PE2 6TB (UK)
Nufarm SAS- 27600 Gaillon (France)

Contenuto Netto: ml 10 – 25 – 50 – 75 – 100 **Partita n°**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo materiale. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sitemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni casalinghe.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : irritante per la cute e gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
NAXOS® mini è un fungicida sistemico con ampio spettro d'azione: **muffa grigia** (*Botrytis cinerea*), **peronospora** (*Phytophora spp., Peronospora spp.*), **ticchiolatura della rosa** (*Marsonnina rosae*), **maculaura bruna** (*Alternaria spp*) ed altri patogeni fungini che colpiscono abitualmente le piante ornamentali da appartamento e da giardino.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica di tutte le piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento od in giardino.
NAXOS® mini si applica quando appaiono i primi sintomi delle malattie, il trattamento è da ripetere se si osservano nuovi danni procurati dai patogeni. Un intervento può proteggere le piante per 10-14 giorni al massimo.

Pagina 1

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 FEB 2011

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE

Il prodotto per essere distribuito va diluito prima in acqua alla concentrazione di **10 ml per 1 litro d'acqua,** qualora occorra più acqua per irrorare tutta la vegetazione della piante, aumentare proporzionalmente le dosi **(es. 50 ml in 5 litri di acqua etc..)**. La soluzione di **NAXOS® mini** ed acqua va nebulizzata uniformemente su tutta la vegetazione della pianta utilizzando uno spruzzatore manuale.

Se possibile evitare di trattare in ambienti chiusi, munirsi di guanti usa e getta durante la preparazione e la distribuzione della miscela, non toccare la vegetazione finché non è completamente asciutta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per piante omamentali o floreali allevate in casa o in giardino.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Pagina 2

® Marchio registrato Nufarm

10 FEB. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

NAXOS® mini

Fungicida sistemico liquido per piante ornamentali da appartamento o da giardino.

IRRITANTE

Composizione

FLUAZINAM puro	**3,8 % (= 48 g/l)**
Coformulanti	**q.b. a 100**

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno, 17/A Milano;
sede amm.va via Classicana, 313 – Ravenna. Tel. 0544 601201

Officine di Produzione:
Safapac Limited – Peterborough PE2 6TB (UK)
Nufarm SAS- 27600 Gaillon (France)

Contenuto Netto: ml 10 – 25 – 50 – 75 – 100 **Partita n°**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 FEB. 2011

11A06112

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva 6-benziladenina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/1/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, comma 1 e l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 e il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTI i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva 6-benziladenina;

CONSIDERATO che il Notificante della sostanza attiva 6-benziladenina ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

CONSIDERATO che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/941/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la sostanza attiva 6-benziladenina, nell'allegato I della citata direttiva con la

conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, una nuova domanda correlata da studi aggiuntivi tesa all'iscrizione del 6-benziladenina nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

CONSIDERATO che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva6-benziladenina nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione ed ha redatto una relazione supplementare inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

CONSIDERATO che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva 6-benziladenina, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

CONSIDERATO che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

VISTA la direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011 concernente l'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/1/UE della Commissione con l'inserimento della sostanza attiva 6-benziladenina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

RITENUTO di dover cancellare la sostanza attiva 6-benziladenina dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/941/CE, con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

RITENUTO altresì di dover cancellare la sostanza attiva 6-benziladenina anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

CONSIDERATO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'articolo 13, comma 4 e la "Linea guida" del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati,

DECRETA:

Art. 1

(Iscrizione delle sostanze attive)

1. La sostanza attiva 6-benziladenina è iscritta fino al 31 maggio 2021 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2

(Modifica dei Comunicati relativi alle Decisione 2008/941/CE e alla Decisione 2010/455/UE)

1. La voce relativa alla sostanza attiva 6-benziladenina è cancellata dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/941/CE, con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010
2. La voce relativa alla sostanza attiva 6-benziladenina è cancellata dall'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE, con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011.

Art. 3

(Adeguamenti di fase I)

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina verificando in particolare che:
   a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
   b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina, presentano al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011 in alternativa:
   a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4

(Adeguamenti di fase II)

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva 6-benziladenina come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione

effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 maggio 2013 si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5

(Rapporto di riesame)

1. Il rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6

(Smaltimento delle scorte)

1. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.
2. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.
3. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2016. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO I

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
322	6-benziladenina Numero CAS 1214-39-7 Numero CIPAC 829	*N^6-benziladenina*	≥ 973 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla 6-benziladenina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se necessario devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A06113

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva miclobutanil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/2/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, comma 1, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTI i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva miclobutanil;

CONSIDERATO che il Notificante della sostanza attiva miclobutanil ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

CONSIDERATO che successivamente al ritiro da parte del Notificante la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze

attive, tra cui la sostanza attiva miclobutanil, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive entro il 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, il Belgio, una nuova domanda correlata da studi aggiuntivi tesa all'iscrizione del miclobutanil nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza attiva può essere subordinata a condizioni e che, nel caso della sostanza attiva miclobutanil, la conferma dell'iscrizione nell'allegato I è subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio 2013, da parte del Notificante, di ulteriori informazioni legate ai residui della suddetta sostanza attiva e ai suoi metaboliti ottenuti dal processo di degradazione;

CONSIDERATO che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva miclobutanil, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione ed ha redatto una relazione supplementare inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

CONSIDERATO che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva miclobutanil, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

CONSIDERATO che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva miclobutanil soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

VISTA la direttiva 2011/2/UE della Commissione del 7 gennaio 2011 che ha disposto l'iscrizione della sostanza attiva miclobutanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/2/UE della Commissione con l'inserimento della sostanza attiva miclobutanil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

RITENUTO di dover cancellare la sostanza attiva miclobutanil dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE, con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

RITENUTO altresì di dover cancellare la sostanza attiva miclobutanil anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE, con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

CONSIDERATO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'articolo 13, comma 4 e la "Linea guida" del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati,

DECRETA:

Art. 1

(Iscrizione delle sostanze attive)

1. La sostanza attiva miclobutanil è iscritta fino al 31 maggio 2021 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2

(Modifica dei Comunicati relativi alla Decisione 2008/934/CE e alla Decisione 2010/455/UE)

1. La voce relativa alla sostanza attiva miclobutanil è cancellata dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE, con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.
2. La voce relativa alla sostanza attiva miclobutanil è cancellata dall'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE, con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011.

Art. 3

(Adeguamenti di fase I)

1. Il Ministero della salute adotta entro il 30 novembre 2011 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva miclobutanil, verificando in particolare che:
   a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
   b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva miclobutanil posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva miclobutanil, presentano al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011 in alternativa:
   a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4

(Adeguamenti di fase II)

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva miclobutanil come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui

all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva miclobutanil, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5

(Rapporto di riesame)

1. Il rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6

(Smaltimento delle scorte)

1. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.
2. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.
3. La commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2016. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva miclobutanil, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO I

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
324	Miclobutanil Numero CAS: 88671-89-0 Numero CIPAC: 442	*(RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile*	≥ 925 g/kg L'impurità 1-metilpirrolidine-2-one non può superare 1 g/kg nel materiale tecnico	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul miclobutanil, in particolare delle relative appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantiscono che le condizioni di utilizzo prescrivano il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati esigono che siano fornite informazioni di conferma sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi e informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui comprendono tutti gli elementi della definizione di residuo. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 gennaio 2013.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A06114

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva bromuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/92/UE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, comma 1, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 e il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTI i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva bromuconazolo;

VISTA la decisione 2008/832/CE della Commissione con la quale è stato deciso di non iscrivere la sostanza attiva bromuconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

CONSIDERATO che in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, il Belgio, una nuova domanda correlata da studi aggiuntivi tesa all'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo nell'allegato I

della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

CONSIDERATO che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva bromuconazolo nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione ed ha redatto una relazione supplementare inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

CONSIDERATO che il progetto di relazione di valutazione iniziale della suddetta sostanza attiva, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) incentrati principalmente sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza attiva, sono state esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

CONSIDERATO che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromuconazolo soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

VISTA la direttiva 2010/92/UE della Commissione del 21 dicembre 2010 concernente l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/92/UE della Commissione con l'inserimento della sostanza attiva bromuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

CONSIDERATO che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromuconazolo, revocati in attuazione della decisione 2008/832/CE della Commissione che non ha iscritto la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,

DECRETA:

Art. 1

(Iscrizione della sostanza attiva)

1. La sostanza attiva bromuconazolo è iscritta fino al 31 gennaio 2021 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2

(Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari)

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva bromuconazolo dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.
3. Tali fascicoli saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3

(Rapporto di riesame)

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO I

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
323	Bromuconazolo Numero CAS: 116255-48-2 Numero CIPAC: 680	1-[(2*RS*,4*RS*:2*RS*,4*SR*)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil) tetraidrofurfuril]-1H-1,2,4-triazolo	≥ 960 g/kg	1° febbraio 2011	31 gennaio 2021	PARTE A Si possono autorizzare solo gli impieghi come fungicida PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione complessiva, gli Stati membri dedicano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzo di attrezzature adeguate di protezione individuale, ove necessario, — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone adeguate. Gli Stati membri interessati garantiscono che il richiedente presenti alla Commissione: — ulteriori informazioni circa i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. Essi garantiscono che il richiedente su richiesta del quale il bromuconazolo è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni di conferma alla Commissione entro il 31 gennaio 2013. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione ulteriori informazioni riguardo ai possibili effetti nocivi del bromuconazolo sul sistema endocrino entro 2 anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulle alterazioni del sistema endocrino o, in alternativa, degli orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello dell'UE.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A06115

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inclusione della sostanza attiva quinmerac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/89/UE e della successiva rettifica della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, comma 1, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTI i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva quinmerac;

CONSIDERATO che il Notificante della sostanza attiva quinmerac ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

CONSIDERATO che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze

attive, tra cui il quinmerac, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del quinmerac nell'allegato I della suddetta direttiva secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

CONSIDERATO che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva quinmerac nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

CONSIDERATO che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva quinmerac, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

CONSIDERATO che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinmerac soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

VISTA la direttiva 2010/89/UE della Commissione, concernente l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

CONSIDERATA altresì la rettifica della direttiva 2010/89/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'8 dicembre 2010 che sostituisce nel sommario e a poi nella pagine 3 e 5 della direttiva stessa la data del 6 novembre 2010 con quella del 6 dicembre 2010;

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/89/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva quinmerac nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

RITENUTO di dover cancellare la sostanza attiva quinmerac dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE, con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinmerac,

DECRETA:

Art. 1

(Iscrizione delle sostanze attive)

1. La sostanza attiva quinmerac è iscritta fino al 30 aprile 2021 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2

(Modifica del Comunicato relativo alla Decisione 2008/934/CE)

1. La voce relativa alla sostanza attiva quinmerac è cancellata dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE, con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva, se autorizzati, dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

Art. 3

(Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari)

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinmerac presentano al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.
3. Tali fascicoli saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4

(Rapporto di riesame)

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO I

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
316	Quinmerac Numero CAS: *90717-03-6* Numero CIPAC: 563	*Acido 7-cloro-3-metilchinolin- 8-carbossilico*	≥ 980 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni della relazione di riesame del quinmerac, in particolare le appendici I e II, approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: -alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche; - all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui di quinmerac (e dei suoi metaboliti) nelle colture successive a rotazione; -al rischio per gli organismi acquatici e al rischio a lungo termine per i lombrichi. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di informazioni riguardanti: -la possibilità che il metabolismo della pianta comporti l'apertura dell'anello di chinolina; -i residui nelle colture a rotazione e il rischio a lungo termine per i lombrichi dovuto al metabolita BH 518-5. Essi provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni e tali dati di conferma alla Commissione entro il 30 aprile 2013.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A06116

DECRETO 24 febbraio 2011.

Recepimento della direttiva 2010/58/UE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione di utilizzo della sostanza attiva iprodione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, comma 1 e l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTA la direttiva 2003/31/CE della Commissione, che ha iscritto diverse sostanze attive, tra cui l'iprodione, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

VISTO il decreto del ministro della salute del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 20 settembre 2003, che ha recepito la direttiva della Commissione 2003/31/CE con l'iscrizione delle stesse sostanze, tra cui l'iprodione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

CONSIDERATO che la sostanza attiva iprodione è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 come fungicida mentre successivamente è stata richiesta una modifica

alla disposizione specifica in questione volta a consentire l'utilizzazione della sostanza attiva iprodione come nematocida;

CONSIDERATO che la documentazione necessaria a supportare la modifica della specifica per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva stessa è stata valutata dalla Francia che aveva già valutato la sostanza attiva per la sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

CONSIDERATO che lo Stato membro relatore ha concluso che l'estensione richiesta e valutata non causava rischi diversi da quelli già presi in considerazione nella relazione di valutazione iniziale e pertanto poteva essere accetta;

RITENUTO di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/58/UE della Commissione che modifica la direttiva 2003/31/CE della Commissione, recepita con decreto ministeriale 20 giugno 2003, per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione,

DECRETA:

Art. 1

(Modifica allegati)

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sola sostanza attiva iprodione conformemente all'allegato I del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 20 settembre 2003, è modificato, per la sola sostanza attiva iprodione conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO I

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 50 è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
50	Iprodione Numero CAS 36734-19-7 Numero CIPAC 278	3-(3,5-diclorofenil)-Nisopropil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-carbossimide	960 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida e nematocida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'iprodione, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale, gli Stati membri: — prestano particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in forti dosi (in particolare nel caso di tappeti erbosi) su terreni acidi (pH inferiore a 6) in condizioni climatiche vulnerabili, — esaminano attentamente il rischio per gli invertebrati acquatici se la sostanza attiva è applicata in luoghi direttamente adiacenti ad acque di superficie. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

11A06117

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-110) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 9,00